

297.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

| INDICE | | PAG. |
|---|-------|---|
| | PAG. | |
| Disegni di legge: | | |
| (<i>Approvazione in Commissione</i>) . . . | 18278 | |
| (<i>Rimessione all'Assemblea</i>) | 18264 | |
| Disegno di legge (<i>Discussione</i>): | | |
| Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) | 18249 | |
| PRESIDENTE | 18249 | |
| FINELLI | 18249 | |
| LAFORGIA | 18274 | |
| | | PAG. |
| | | MACCHIAVELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 18271 |
| | | SANTAGATI 18264 |
| | | Proposte di legge: |
| | | (<i>Annunzio</i>) 18249 |
| | | (<i>Approvazione in Commissione</i>) 18278 |
| | | Interrogazioni (<i>Annunzio</i>) 18279 |
| | | Convocazione delle Camere in seduta comune (<i>Annunzio</i>) 18249 |
| | | Ordine del giorno della seduta di domani . . 18279 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE MEO: « Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, e successive modificazioni agli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 » (2592);

LONGONI ed altri: « Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e successive modificazioni ed integrazioni » (2593);

BRIZIOLI: « Riscatto della ferrovia in concessione Terni-Ponte San Giovanni-Perugia Sant'Anna-Umbertide-San Sepolcro » (2594).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

**Annunzio di convocazione
delle Camere in seduta comune.**

PRESIDENTE. Comunico che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati in seduta comune per giovedì 25 giugno 1970, alle ore 10, per procedere alla votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della magistratura, in sostituzione del compianto onorevole avvocato Aldo Pignatari.

**Discussione del disegno di legge: Delega
legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria (1639).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Finelli. Ne ha facoltà.

FINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto è stato scritto e detto ormai, dal 1962 ad oggi, sulla riforma del nostro sistema tributario. Chi meglio di qualsiasi altro, a nostro giudizio, ha sottolineato le finalità che si intendevano e tuttora si intendono perseguire da parte delle forze di Governo è stato l'onorevole Tremelloni quando, in qualità di ministro delle finanze, il 23 giugno 1965 fece alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati una comunicazione informativa sullo stato dei lavori per la riforma tributaria. È vero che, con il passare degli anni, di progetto in progetto, alcune cose sono state modificate. Basta che noi pensiamo in questo momento alla diversa impostazione data alla strumentazione dell'imposizione indiretta. All'inizio si pensava a tre imposte: quella sul valore aggiunto, la monofase operante sul momento del passaggio dal grossista al dettagliante e l'imposta comunale sul consumo, da confermare, dopo debita revisione, nella forma attuale.

Si è pervenuti, nel disegno di legge governativo, a far ruotare il tutto attorno a due imposte: l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta integrativa comunale. Abbiamo poi tutti presente il testo della Commissione sul quale stiamo discutendo; con l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto fino alla fase del dettaglio si propone l'eliminazione anche dell'imposta integrativa comunale.

Col passar del tempo sono state poi eliminate alcune norme, apertamente repressive dell'autonomia degli enti locali, riguardanti il risanamento della loro attuale situazione finanziaria. Per non parlare poi dell'esatta definizione e collocazione delle due imposte comunali: quella sui redditi patrimoniali e

quella sugli incrementi di valore degli immobili.

Potremmo continuare nell'elencazione delle novità e delle modifiche. Ci preme però porre in luce che le novità e le modifiche, via via introdotte nel corso degli anni dal 1962 ad oggi, non sono state altro che una più puntuale messa a punto degli strumenti e un adeguamento degli stessi strumenti ai fini mai mutati e fin dall'inizio chiari. Direi che tale nostro giudizio non coinvolge le due modifiche politicamente qualificanti apporate in Commissione: l'una che eleva la quota esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori dipendenti e l'altra che assegna ai comuni una potestà di controllo in sede di accertamento dei redditi. La maggioranza di Governo, nell'uno e nell'altro caso, ha dovuto dare una risposta, anche se inadeguata, al movimento di massa per la detassazione del minimo vitale e per la salvaguardia e il potenziamento del sistema delle autonomie locali. Lo ha fatto nei limiti della logica delle sue originarie proposte.

Si può così affermare serenamente che la richiamata comunicazione dell'onorevole Tremelloni non si presenta di certo superata, anche se su di essa si è già posata la polvere del tempo.

Resta a nostro giudizio, quella comunicazione, un valido punto di riferimento, la più lucida testimonianza delle finalità che si intendono perseguire. Noi dobbiamo riconoscere all'onorevole Tremelloni una grande onestà intellettuale: i fini sono enunciati con chiarezza e rigore, senza sbavature e soprattutto senza fughe in avanti, senza voli pindarici, senza coperture demagogiche. Afferma l'onorevole Tremelloni testualmente che « occorre pervenire ad un sistema di prelievi pubblici più semplice e chiaro, più trasparente, più duttile, più capace di elasticità e di flessibilità congiunturale, severo ma certo e comprensibile, esercitato con un costo sociale e con un costo di gestione accettabili dal paese ».

Quando da parte nostra si afferma che non si vuole procedere alla riforma del nostro sistema tributario ma semplicemente metter mano alla sua razionalizzazione, possiamo richiamare a testimonianze e riprove tali o simili affermazioni dell'onorevole Tremelloni. Ed è naturale che da parte di tutti si reclaims la necessità di metter mano nel nostro sistema tributario. Un sistema tributario quale il nostro, stratificato in una varietà pressoché infinita di imposte, sovrimeposte e addizionali nate spesso sotto il segno di necessità con-

tingenti e solo col passar del tempo e non in base a criteri logici rese definitive, non può naturalmente reggere all'urto delle nuove necessità create dalla formazione di un mercato sempre più unificato ed aperto, proiettato verso un'area economica europea e mondiale.

L'adeguamento quindi del nostro sistema tributario è esigenza universalmente sentita. Si potrebbe al riguardo sottolineare che, anche nell'opera di adeguare e razionalizzare, la classe politica che ha governato il nostro paese in questi decenni ha rivelato tutta intera la propria inefficienza, se è pervenuta a ravvisarne la necessità e soprattutto se vi ha messo mano con ritardo così notevole.

Se, onorevoli colleghi, si dovesse ripercorrere la genesi del nostro sistema tributario, di questo mostro dalle cento teste e dalle mille mani, potremmo rilevare tre componenti: la ricerca della autosufficienza finanziaria per le necessità delle comunità locali, la individuazione di fonti di entrata per far fronte a necessità contingenti e per ultimo la tassazione di tutte quelle attività e di tutti quei settori che lo sviluppo economico veniva proponendo quali nuovi campi di entrata.

Tale farraginoso sistema non risponde più al grado e al tipo di sviluppo cui è pervenuto il nostro sistema economico e la nostra società. Le stesse classi dominanti ne avvertono tutta intera la inadeguatezza. Esso sistema tributario soprattutto non si presenta come quello strumento duttile e flessibile di cui si ha necessità per la manovra economica di una moderna società industrializzata nella quale è determinante il peso specifico di alcuni fondamentali interessi e settori. Una manovra economica — si badi bene — che reclama la centralizzazione nel reperimento delle risorse, la rapida rispondenza dei meccanismi azionati, la possibilità di intervenire senza intralci in questo o in quel settore produttivo in modo da controllare direttamente attraverso la tassazione, indirettamente attraverso la partecipazione al gettito da parte degli enti locali, di controllare i grandi consumi popolari, privati o sociali che essi siano non importa.

Da parte dei nostri colleghi di maggioranza, noi siamo stati spesso criticati di abusare a proposito di questo o di altri progetti, del termine « razionalizzare ». Può darsi che a tale critica abbiamo a volte prestato il fianco quando il termine abbiamo usato senza argomentare, o argomentando in modo insufficiente. Mai però come in questo caso, in tutta la sua portata, il termine è giusto. Come potrebbe essere altrimenti definita una opera-

zione che lascia immutati i presupposti di un sistema? Di riforma si potrebbe e si dovrebbe parlare se tali presupposti fossero coinvolti. Proprio ciò non si fa e non si vuole fare per esplicita affermazione. Quello che interessa è riportare ordine, conglobare — per usare una espressione così spesso ricorrente nella comunicazione dell'onorevole Tremelloni —; ed allora, come non parlare di razionalizzazione?

Non siamo, onorevoli colleghi, così rozzi da non cogliere l'importanza di una operazione di affinamento e modernizzazione del nostro sistema tributario. Se fossimo dei tecnici puri e semplici, interessati ad aggiustare le macchine e non impegnati a crearle con determinati ingranaggi e determinati cambi di velocità, non potremmo non esprimere soddisfazione per la raffinatezza di alcune proposte.

Il discorso però non è questo, il discorso è di altra natura. La scienza, ad esempio in tutta l'impostazione dell'onorevole Tremelloni, di ogni giudizio politico su come si è formato il nostro sistema tributario, non è fortuita o casuale dimenticanza. È una scelta, una scelta politica come lo è l'uso di un linguaggio scientificamente corretto fino alla sofisticatezza e l'assunzione di un angolo di visuale tecnico. Si potrebbe pensare che l'onorevole Tremelloni sia stato in parte tradito dalle sue specifiche competenze, competenze che lo hanno portato a civettare — si può dire — con il linguaggio ed i problemi dei tecnici. Noi non crediamo che le cose stiano così, tanto più che la stessa impostazione è stata proprio dei suoi successori al Ministero delle finanze, anche se va detto che è stata sostenuta con diverso, e per alcuni anche con più rozzo stile.

Al fondo vi è una scelta politica di chi ritiene che così come esso è nei suoi presupposti di fondo, il sistema vada. Si tratta di sistemarlo, di togliere qualche pezzo, di sostituirne altri. L'ossatura deve però restare intatta: ha dato i suoi frutti e non si vede la ragione perché non debba continuare a darli. Se si trattasse puramente e semplicemente di una complicata opera di ingegneria — per usare un'altra tipica espressione dell'onorevole Tremelloni —, non si vede perché noi pure non dovremmo dare una mano rimboccandoci le maniche. E sia pur certo l'onorevole Tremelloni, siano pur certi i colleghi della maggioranza, che anche noi sapremmo chiuderci in laboratorio nella sua rarefatta atmosfera sottraendoci, come si dice testualmente, alle molteplici diatribe quotidiane e al clamore di incrociate proteste.

Il fatto è che noi denunciemo la riconferma della validità del sistema che sta al fondo dell'operazione. Non si tratta, lo ripetiamo ancora una volta, di rendere più efficiente un astratto sistema tributario, più funzionale una astratta grande azienda con 120 mila dipendenti, oltre 2.200 uffici periferici, 14 amministrazioni centrali che gestiscono 20 miliardi al giorno di tributi, per dirla con l'orgoglio di un capitano d'industria unitamente all'onorevole Tremelloni. Non siamo in un laboratorio, non stiamo studiando in astratto il sistema migliore per raccogliere del denaro facendo sì che i contribuenti, elevandosi — come si dice — il costume fiscale del paese siano soddisfatti. Siamo invece chiamati o ci si vuole chiamare a confermare, rendendolo funzionale alla nuova situazione e finalizzandolo alle nuove esigenze, il sistema in atto. È tale operazione che noi non possiamo accettare.

Ma, onorevoli colleghi, quali sono i principali punti di riferimento per esprimere un giudizio sul nostro sistema tributario? Secondo noi vi è prima di tutto il rapporto tra reddito nazionale e gettito fiscale, la valutazione quindi dell'incidenza della spesa pubblica. In secondo luogo si deve considerare il rapporto tra imposizione indiretta e diretta. Si tratta poi di avere presente la tassazione diretta dei redditi di lavoro sia dipendente che indipendente e non si può infine ignorare il problema dell'incidenza nella ripartizione del gettito della quota spettante agli enti locali, quota che sempre più si appalesa destinata a consumi sociali.

Il tutto va considerato alla luce della distribuzione tra le varie classi sociali e i diversi tipi di redditi del carico fiscale con esplicito richiamo all'articolo 53 della Carta costituzionale: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Ebbene i vari progetti elaborati dal 1962 ad oggi sembrano informati ad una sola preoccupazione: garantire che nulla sarà modificato del sistema in atto. Illuminante resta ancora una volta l'onorevole Tremelloni: « Il gettito globale — egli afferma — dovrà essere garantito nella misura attuale ». Egli è preoccupato che non aumenti ovviamente in termini relativi « per non disseccare le fonti stesse del prelievo ». Nel 1964 il prelievo fiscale e parafiscale era del 36,8 per cento sul reddito nazionale con i suoi 10.044 miliardi. Tale livello, continua l'onorevole Tremelloni, se non si è prigionieri del mito del prelievo fiscale inesauribile non può essere superato.

È la preoccupazione, a nostro giudizio, di chi al prelievo fiscale e di conseguenza alla spesa pubblica assegna la funzione subordinata di alimentare i servizi pubblici e i consumi sociali con quanto un sistema economico dominato dalla logica del profitto privato può offrire. Noi non condividiamo, non possiamo condividere la tesi che fa della azienda privata la mucca cui debbono essere create le condizioni di libero ed abbondante pascolo per potere anche essere meglio munta.

La spesa pubblica, una volta liberata dallo spreco parassitario, deve avere proprie posizioni di rendita che tanti suoi gestori hanno a tutti i livelli creato. Può e deve intervenire in un rapporto dialettico con l'imprenditore privato nel momento della produzione sia direttamente con investimenti pubblici sia indirettamente selezionando i consumi. Può anche darsi e noi non lo mettiamo in dubbio, che il livello del prelievo fiscale cui siamo pervenuti sia nell'attuale situazione il massimo.

Ciò che criticiamo è che sia assunto come definitivo, che si affermi una visione subordinata, da costo da pagare, della spesa pubblica, che lo sforzo imprenditoriale dell'intervento pubblico sia considerato sussidiario, o investito dalla stessa identica logica del profitto che domina l'intervento del privato imprenditore. Fermo il gettito globale, pure ferma deve sostanzialmente restare la distribuzione tra imposizione diretta ed indiretta, la imposizione che si scarica tutta quanta sui consumi. È già stato citato nei nostri dibattiti, centinaia di volte, quanto nel 1898 affermava Giolitti; lo ripetiamo ancora, affrontando in Parlamento il problema del rapporto tra imposizione diretta ed indiretta. Egli affermava allora che « bisogna avere il coraggio di portare una parte di oneri che grava ingiustamente sui poveri su coloro che hanno ancora la possibilità di sopportarla. Non vi è paese al mondo in cui i consumi popolari siano gravati come in Italia ».

E Giolitti si riferiva al bilancio del 1898, un bilancio che vedeva il 45 per cento di imposte dirette. Mi chiedo cosa direbbe se avesse presente il bilancio del 1968 con il 28,8 per cento alle imposte dirette ed il 71,2 per cento alle imposte indirette.

Un sistema che lascia soltanto un quarto del suo gettito fiscale alle imposte dirette è profondamente ingiusto, ed è tale ingiustizia — proprio nel momento in cui si afferma di voler procedere ad una riforma — che si riconferma, ed ai livelli a dir poco sbalorditivi ai quali siamo pervenuti, livelli da primato nel-

l'ambito dei paesi della Comunità Economica Europea, se pensiamo che di contro ad una imposizione indiretta erariale che tocca da noi il 65 per cento del gettito globale, sta il 39 per cento dei Paesi Bassi, il 41 per cento del Lussemburgo, il 45 per cento della Germania federale, il 58 per cento della Francia.

Patetica al riguardo, e tutto sommato sotto questo aspetto scorretta, diviene l'affermazione dell'onorevole Tremelloni nella presentazione dell'attività tributaria nel 1964, quando afferma: « Nel decennio, quindi, seppur lento e graduale, è avvertibile un mutamento indubbio verso una formazione qualitativa del prelievo, più orientata verso l'imposizione diretta ». Abbiamo detto, e ripetiamo, scorretta, perché sorretta da una elaborazione di dati che scorpora dall'imposizione indiretta l'IGE, e che si affida al termine imposte sui consumi, non comprendendo oltretutto, tra queste, le imposte comunali di consumo, che si sa avere raggiunto, nel 1967, la rilevante cifra di 388.237 milioni di lire.

Per quello che riguarda la imposizione diretta, il testo governativo non affrontava, se non con ritocchi, il problema della tassazione dei redditi di lavoro di categoria C-2 nell'attuale imposta di ricchezza mobile. Nella relazione governativa che accompagnava il disegno di legge, si rapportava la quota esente attuale, 240 mila lire, alla quota esente della futura imposta sul reddito delle persone fisiche, 650 mila lire, e si tendeva a sottolineare il miglior trattamento fatto, in questo modo, ai redditi di lavoro dipendente.

Si sa che la futura imposta recupererà, oltre l'imposta di ricchezza mobile, anche la imposta complementare e l'imposta di famiglia. La quota esente prevista di 650 mila lire, se pensiamo che la futura imposta sarà trattenuta, come l'attuale ricchezza mobile, alla fonte, avrebbe bilanciato a fatica la totale tassazione, fino al centesimo, dei redditi di lavoro, redditi una cui parte è sottratta oggi a tassazione per la diversa impostazione della complementare, per il fatto che la complementare comporta la denuncia, per il fatto che l'imposta di famiglia, dovendo colpire l'agiatezza, diciamo il di più del necessario, non grava sui modesti redditi di lavoro.

Si comprende così l'affermazione dell'onorevole Tremelloni a proposito della imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche. Egli dice: « L'aliquota, le detrazioni personali ed i minimi imponibili possono venire ipotizzati in questa fase di congelamento all'incirca sulla base dei tassi di incidenza effettiva e globale di tutte le imposte

dirette e relative addizionali, reali e personali, che colpiscono i redditi da lavoro dipendente (ricchezza mobile categoria C-2), lasciando sostanzialmente immutato per questa categoria di contribuenti l'onere fiscale che ne deriva ».

Per l'onorevole Tremelloni sgravare i redditi di lavoro non è uno dei più pressanti problemi sociali, è una operazione di razionalizzazione; nel suo sofisticato linguaggio, diviene un intervento che potremmo definire di estetica tributaria, per dare — come dice — alla curva di progressività un carattere più razionale di quello attuale.

L'ipotesi di un minor carico fiscale è rinviata ad un lontano futuro. Egli afferma: « In un secondo momento si potrà esaminare l'opportunità di modificare questi tassi (i tassi di incidenza sui redditi da lavoro dipendente), al fine di dare alla curva di progressività un carattere più razionale di quello attuale, senza intaccare il gettito globale ».

Non è che il problema — lo sottolineiamo — sia di irrilevante importanza, se pensiamo che su di un gettito dell'imposta di ricchezza mobile, che ha toccato (prendo i dati rielaborati del 1964) gli 800 mila milioni, i redditi di categoria C-2, con i loro 280.762 milioni, hanno dato il 35,47 del gettito globale.

Come abbiamo detto prima, è in riferimento alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente che sono state apportate in Commissione alcune significative modificazioni all'originario testo governativo. La quota esente è stata elevata a 840 mila lire; non si fa luogo — dice il testo attualmente — al computo cumulativo dei redditi familiari, quando questi siano inferiori a lire 3 milioni e 600 mila annue complessive. Inoltre, è definita in lire 36 mila la detrazione per il coniuge a carico e, per i pensionati, è stabilita una ulteriore detrazione di lire 48 mila. Quel che non si è voluto accettare, però, è il concetto della detassazione del minimo vitale stabilito dai sindacati in lire 115 mila mensili e nella proposta Raffaelli in lire un milione e 200 mila annue. Sarebbe stato il solo modo non dico di migliorare, ma semplicemente di adeguare ai valori monetari attuali e soprattutto alle attuali esigenze di vita le vecchie 240 mila lire della ricchezza mobile.

La spinta del movimento rivendicativo e la costante ed energica pressione nostra — della opposizione di sinistra — hanno obbligato il Governo ad accettare una revisione quantitativa della quota esente. La battaglia si è svolta e si svolge, però, attorno alla intassabilità del minimo vitale, anche ponendo in

essere un meccanismo di automatico adeguamento della sua traduzione in termini monetari. Direi che a tale impostazione obbliga lo stesso Governo, quando ha voluto discutere l'adeguamento della quota esente dalla imposta di ricchezza mobile nel quadro della riforma tributaria, una riforma — si dice da parte dei proponenti — che proietta le sue conseguenze nei decenni, per non dire nei secoli. Su tale piano la battaglia è aperta, e noi intendiamo continuare a condurla. Debbo anche dire che, se su tale questione è in corso una trattativa Governo-sindacati, pare che il Governo si appresti a presentare norme transitorie per elevare ancor prima del 1972 la quota esente da imposta di ricchezza mobile per i redditi da lavoro dipendente.

La conclusione di tale trattativa non può non interessarci. In questa sede esprimiamo l'augurio che sia una conclusione positiva. Essa però se ovviamente non può non condizionare il nostro atteggiamento, per nulla può vincolarlo. Il Parlamento nel discutere una legge quale quella sottoposta al nostro esame non può soffermarsi soltanto alla definizione quantitativa di una vertenza: è chiamato piuttosto a mettere l'accento sui criteri e sui principi generali.

Onorevoli colleghi, è indubbio che alla base dell'intervento razionalizzatore nel campo dell'imposta diretta, sta il concetto nuovo di reddito, non più considerato nella sua origine ma esclusivamente nella sua quantità. Quel che importa è colpire il reddito quando si presenta; meno — si dice — deve interessare la sua fonte di produzione. Non ci sfuggono i presupposti di fondo di tale impostazione connessi ad un tipo di società che dovrebbe essere profondamente unificata nel suo tessuto sociale, una società nella quale dovrebbero essere eliminate posizioni di vecchia e di nuova rendita. Quel che ci chiediamo è se veramente tale si ritenga la nostra società e se tale concetto mediato della società capitalistamente più avanzata non spinga ad abbassare le pur deboli difese attuali attorno ai redditi patrimoniali.

È vero che il disegno di legge che stiamo discutendo sostiene la necessità di mantenere in piedi una qualche forma di discriminazione nei confronti del patrimonio con introduzione delle imposte sui redditi patrimoniali, imposta che con aliquota massima del 14,70 per cento sarà distribuita a comuni, province e camere di commercio, aziende di soggiorno e di cura. Ma in quale chiave va letta tale imposta una volta che vengono eliminate le forme di discriminazione oggi operanti con le

attuali imposte reali e le aliquote delle diverse categorie di reddito nella imposta di ricchezza mobile? Si ricerca forse attraverso un sistema più incisivo di discriminazione una trasposizione di gettito sui redditi patrimoniali? Niente affatto, anzi per ciò che abbiamo detto bisognerebbe eliminare la discriminazione. Impossibile ciò, resta allora il compito di contenerla, una volta conglobata e razionalizzata nella nuova imposta sui redditi patrimoniali, nei limiti che attualmente ha raggiunto.

Il più chiaro al riguardo resta ancora una volta l'onorevole Tremelloni. « Per quanto sia discutibile » — afferma testualmente — « la razionalità di una forte discriminazione qualitativa dei redditi in presenza di una imposta personale di peso determinante, tuttavia non sembra possibile eliminare oggi tale forma di discriminazione ». E continua sottolineando gli infiniti perché non abbiano ad insorgere equivoci: « Detta imposta ordinaria sarebbe destinata a conservare e non ad accentuare una discriminazione oggi esistente ».

Nel quadro del processo di razionalizzazione del sistema è naturale e logico che acquistino poi particolare rilievo i problemi del riordinamento e dell'ammodernamento dell'apparato di prelievo tributario. Non che problemi del genere non ve ne siano; anzi, eccome! Il fatto è che nell'originale disegno di legge governativo non si è neppure lontanamente sfiorati dalla problematica di porre in essere forme di controllo, di pubblicità, di partecipazione popolare nelle due fasi dell'accertamento e del contenzioso, fasi centrali e determinanti nel processo tributario.

Le modifiche apportate in Commissione (modifiche sulle quali ritorneremo) stabiliscono un potere di controllo del comune, e non saremo naturalmente noi a sottovalutare una modifica che è anche, in parte, il frutto della nostra tenace pressione.

Quello che per ora ci preme sottolineare è che il più che necessario cambiamento nel processo tributario è considerato la contropartita offerta ai comuni in cambio dell'attuale potestà impositiva che vengono a perdere. Di qui il gioco al ribasso già iniziato nella relazione Silvestri; di qui la riconferma degli originari limiti dell'impostazione governativa.

Dobbiamo dire che la fase della determinazione legislativa e quella della distribuzione del gettito trovano il momento di elaborazione democratica nel Parlamento: la fase della riscossione è di natura meramente tecnica. Per l'accertamento e il contenzioso, invece, difficilmente si può pensare, in una materia come

quella tributaria, ad una semplice e meccanica applicazione di disposizioni da parte di un apparato di tecnici. Bisognerebbe sfornare a getto continuo circolari la cui efficacia sarebbe inversamente proporzionale alla loro quantità.

Nel momento dell'accertamento e del contenzioso, lo spazio di discrezionalità, per chi abbia un minimo di pratica, è tale che non può oggettivamente essere lasciato amministrare ai tecnici, per efficienti e scrupolosi che siano. Tra il contribuente e la pallida e lontana figura del ministro la distanza è così rilevante che soltanto con l'intervento di altri strumenti democratici essa può essere coperta e non, solamente, rendendo duttile e organico, come si dice, lo strumento tecnico di collegamento.

A quest'ordine di problemi indubbiamente si pensava quando, nell'elaborare il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 (a proposito dell'imposta fondamentale, quella personale sul reddito complessivo delle persone fisiche) si affermava di volere garantire una sostanziale partecipazione dei comuni sia all'accertamento sia al gettito del tributo. Ed è al comune che noi pure pensiamo quale istanza democratica per coprire la distanza, cui si accennava, tra ministro e contribuente.

Su questa strada non si è inteso però marciare, preoccupati, anche per questo, di rendere più funzionale il sistema in atto e non di modificarlo.

Ci pare che alla base della posizione assunta stia una profonda sfiducia nella possibilità di un oggettivo accertamento e di una altrettanto oggettiva definizione da parte di un'istanza democratica espressa da un corpo elettivo. Con questa sfiducia si parla di « elevamento del costume fiscale »: « obiettivo », per alcuni, può essere soltanto chi esamina al di là dello sportello...

Di tale profonda sfiducia si è fatto più volte portavoce l'onorevole Preti e, con comprensibile difficoltà, data la sede e l'uditorio, anche intervenendo al convegno nazionale sull'imposta di famiglia promosso a Bologna il 23 e 24 settembre 1966 dalla consulta regionale degli assessori ai tributi dei comuni dell'Emilia-Romagna e dai comuni di Roma, Milano e Torino.

In quell'occasione il ministro ebbe ad affermare testualmente che « molte volte la troppa stretta conoscenza tra colui che deve imporre e colui che deve subire l'imposta crea delle difficoltà ». Non stupisce allora che la sostanziale partecipazione dei comuni al-

l'accertamento di cui parla il programma quinquennale, quella partecipazione cui si fa riferimento come ad una necessità in sede accademica (basta che sfogliamo, al riguardo, il volume miscelaneo, curato dal Cosciani, *La riforma fiscale in Italia*) si stemperi in una facoltà di collaborazione da parte dei comuni nell'articolo 11 del disegno di legge originario.

La collaborazione dei comuni all'accertamento dovrebbe infatti esprimersi mediante l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali e la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relative a soggetti residenti, possidenti ed operanti nei rispettivi territori. Lo stesso potere di controllo stabilito dalle modifiche della Commissione, quando sia considerato come qualcosa che si aggiunge, può ridursi a un fatto puramente formale e apparire oggi come un diploma di buonuscita una volta terminato il servizio tributario dei comuni.

Ancora una volta il più coerente e chiaro resta l'onorevole Tremelloni. Egli ignora totalmente la problematica che abbiamo richiamato. Democratizzare il processo tributario nella fase di applicazione del tributo vuol dire per lui coprire lo spazio ministro-contribuente con uno strumento compiutamente neutro, in ultima analisi rendere efficiente il sistema attuale. L'onorevole Tremelloni non vuole che qualcuno — dice — pensi che vogliamo fare dell'impiegato finanziario un automa. Ma come non pensarlo quando si afferma che scopo della riorganizzazione è di ridurre la sfera stessa di discrezionalità tecnica di questi ultimi (gli uffici periferici) in un sistema rigido di adempimenti intesi a rafforzare da un lato le guarentigie del cittadino rispetto alla legge di imposta e dall'altro il rendimento della funzione impositiva. Noi non diciamo che problemi del genere non si pongano. Affermiamo che tale non può essere il modo per democratizzare il processo tributario nella fase di applicazione del tributo. Sottolineiamo che più che pensare illusoriamente di eliminare con circolari e duttili funzionari la discrezionalità che è implicita in ogni momento di accertamento e definizione, si tratta piuttosto di riportare tale discrezionalità sotto un controllo democratico.

Ci sia consentito di esprimere ora il nostro giudizio sui provvedimenti che, nel quadro della riforma tributaria, sono previsti per la finanza locale. Nel corso di questi anni si è sempre rinviata alla riforma generale del nostro sistema fiscale la risoluzione dei proble-

mi attinenti la finanza locale. Così si è affermato allo scadere della IV legislatura quando la Commissione interni della Camera dei deputati ha proceduto alla inchiesta sullo stato della finanza locale; così si è ripetuto nel corso della elaborazione ed approvazione della legge n. 946; così infine si è detto discutendo della legge finanziaria regionale. Inchieste, dibattiti, convegni hanno sottolineato lo stato drammatico della finanza degli enti locali, hanno soprattutto rilevato il divario sempre più crescente tra i mezzi posti a disposizione e i bisogni delle comunità.

Noi ritorneremo su tale problematica. Per ora non possiamo non rilevare che essa è totalmente assente dal provvedimento in esame. Anche per quel che riguarda gli enti locali ci si muove sulla linea della sistemazione di quanto acquisito, sulla linea della sistemazione delle tendenze in atto. Alla richiesta di maggiori mezzi si risponde affermando che quanto è stato dato sino ad ora sarà dato anche in futuro seppure in modo diverso. Ciò che muta non è la quantità, ma il sistema di erogazione e vedremo che anche questo ha la sua rilevante importanza.

All'articolo 14 si afferma: « Fino a quando non sarà stabilito il nuovo ordinamento dei comuni e delle province il bilancio dei singoli enti sarà integrato mediante contribuzioni annuali a carico del bilancio dello Stato, in misura corrispondente alla diminuzione del provento complessivo delle entrate che potrà verificarsi in conseguenza delle riforme previste dalla presente legge, tenendo conto delle variazioni annuali del reddito nazionale ».

Noi comprendiamo la preoccupazione che ha ispirato siffatta formulazione. Siamo anche disposti a concedere che in una fase così delicata quale quella della messa in moto e del rodaggio di una nuova macchina si debba essere prima di tutto preoccupati di farla funzionare.

Il fatto è che non si può rinviare ai problemi nuovi che potranno scaturire dal nuovo ordinamento dei comuni e delle province i problemi che ci sono già. Il divario tra mezzi e bisogni delle comunità è già oggi operante ed oggi bisogna porvi rimedio. Già oggi, sulla base dei loro compiti d'istituto e delle attribuzioni che la realtà ha imposto, gli enti locali hanno necessità di più ampi mezzi.

Da più parti si è sottolineato che la riforma della finanza locale deve andare di pari passo con l'elaborazione di una nuova legge comunale e provinciale; che i mezzi assegnati agli enti locali debbono essere rapportati ai

compiti da ristabilire in rapporto alla nuova situazione scaturita da una società quale la nostra che in alcuni decenni ha letteralmente mutato volto.

Il fatto che a quest'opera non si sia minimamente posto mano è un'altra delle grosse responsabilità che ricadono sulle forze di Governo. Non si può però addurre tale inadempienza, chissà fino a quando ancora operante se stiamo alla prassi del passato, per rinviare l'urgente e già attuale problema dell'adeguamento delle risorse degli enti locali ai bisogni delle comunità. A meno che non si pensi — lo voglio sottolineare — dopo un lungo periodo di ancora più pesante compressione, di limitare le possibilità d'intervento dell'ente locale: e con le tendenze in atto alla centralizzazione non si può dire proprio che si farebbe un processo alle intenzioni.

Si pone poi un problema immediato. Quando si afferma di volere e dover assicurare comunque agli enti locali l'attuale volume complessivo delle entrate, ovviamente ci si riferisce all'insieme delle entrate da tributi e partecipazioni e alle entrate extra-tributarie.

Ebbene, nel 1964 — ci riferiamo ai dati in nostro possesso, del tutto attendibili, anche perché sono già stati rielaborati — sommavano a 1187 miliardi per i comuni, 1537 con le province, di cui 708 da tributi, 157 da partecipazioni e 321 da entrate extratributarie, in gran parte contributi.

Di contro ad un tale volume di entrata stava, sempre per il 1964, un volume di spesa di 2028 miliardi, con un disavanzo ammesso, una volta sottratto il contributo statale e l'entrata per supercontribuzioni, di circa 400 miliardi. Si sa che tale disavanzo ha toccato o si appresta a toccare, per il 1969, la cifra di 800 miliardi.

Se è l'insieme delle entrate tributarie ed extratributarie e per partecipazione che s'intende assicurare, preoccupati che non diminuiscano, ma anche intenzionati a non aumentarle, che valore ha — ci chiediamo — la affermazione contenuta sempre all'articolo 14, circa il risanamento della situazione di bilancio degli enti locali?

I comuni e le province che non sono in pareggio economico (si afferma) e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento riceveranno per dieci anni un contributo speciale erogato da un fondo speciale.

Tutto fa supporre che non si tratti soltanto di sistemare una situazione debitoria passata, ma anche di fare in modo che quella situazione non si ricrei, che il contributo sia ero-

gato a chi si impegna a liquidare la situazione debitoria maturata nel passato, ma anche, direi soprattutto, nel contempo, a chi presenterà il proprio bilancio in pareggio.

Se le cose, come tutto fa supporre, stanno veramente così, io credo che siamo, per tanti comuni, di fronte alla beffa.

Abbiamo prima richiamato i dati del 1964, non soltanto perché tra quelli in nostro possesso sono i più accertati ed elaborati, ma anche perché sulla base degli ultimi provvedimenti approvati (la legge n. 946), dal 1971 gli enti locali avranno o dovrebbero avere un'ulteriore entrata di 300 miliardi. Sarà quindi la situazione del 1964 che più o meno si ristabilirà.

Di fronte a cifre che si aggirano attorno ai 500 miliardi annui di disavanzo, resta da chiedersi: una volta consolidata l'entrata, come è possibile pensare ad un risanamento che abbia quale suo presupposto la presentazione del bilancio in pareggio?

Le due affermazioni contenute nell'articolo 14 pongono, a nostro giudizio, in essere una contraddizione che può essere sciolta o con l'aumento delle entrate complessive o con la inoperosità della norma sul risanamento. Noi saremmo però ingenui se pensassimo di trovarci di fronte ad una contraddizione nella quale si è involontariamente caduti. Basterebbe riandare alla formulazione che in ordine al problema del risanamento era presente nel precedente progetto. La intonazione impositiva e ricattatoria che era nel precedente progetto ci offre anche la possibilità di leggere e di interpretare l'attuale, anche se il tono — lo ammettiamo — è profondamente mutato. In effetti, se si parte dal giudizio che negli ambienti governativi è sempre stato dato sulle cause che hanno portato all'attuale dissesto finanziario degli enti locali, comprendiamo come si sia pervenuti a prospettare unitamente alla cristallizzazione delle entrate il risanamento della situazione debitoria.

Si sono spesso accusati gli enti locali, particolarmente i comuni, di aver fatto dell'allegria amministrazione scialando nella spesa e tralasciando per una sorta di lassismo tributario le possibilità autonome di entrata. I bilanci degli enti locali sono stati visti sotto il profilo meramente finanziario; la prospettiva del bilancio quale espressione dei bisogni di una comunità non è mai stata presente.

Ci sarebbe da chiedersi a questo punto che fine abbia fatto la Commissione di indagine sullo stato della finanza locale. A che cosa

serve che il Parlamento indaghi, che il Parlamento dia anche sul piano immediatamente operativo indicazioni, quando poi queste restano completamente lettera morta? La Commissione ha pubblicato gli atti, i due volumi degli atti fanno bella mostra di sé nelle nostre biblioteche, ma le indicazioni scaturite sono lettera morta per i nostri governi. E noi non vogliamo richiamarci alle proposte del relatore di minoranza della Commissione, bensì a quelle dei due relatori di maggioranza, gli onorevoli Matteotti ed Arnaud.

In un clima allora di centro-sinistra imperante, dominato dalla fiducia che il sistema, ben pilotato, ha in sé la possibilità di dare una risposta positiva ai bisogni sociali arretrati e nuovi, bisogni in gran parte gestiti dalle comunità locali, si afferma la necessità di dare più mezzi agli enti locali. Non ci interessa in questa sede sottolineare che tale maggiore erogazione di mezzi si accompagna nella relazione degli onorevoli Matteotti ed Arnaud ad una visione dell'ente locale quale strumento periferico di un ben organizzato e razionale potere centrale, un ente locale momento di mediazione verso le masse popolari e strumento di ricerca e di organizzazione del consenso.

Quel che ci preme rilevare è che sulla base dell'inchiesta a nessuno è sfuggita la necessità di dolare gli enti locali di maggiori mezzi finanziari. Quella inchiesta comunque ha fatto la fine che hanno fatto tante altre inchieste: è rimasta lettera morta per le iniziative dei nostri governi. Si è preferito invece, saltando sopra quei due volumi, da parte di tanti uomini di Governo anche investiti di responsabilità in settori che hanno diretta attinenza con i problemi degli enti locali, affidarsi a situazioni limite, a situazioni anche (lo vogliamo dire) di malgoverno.

Più che affrontare la situazione complessiva e generale, si è preferito rincorrere lo scandalo di questo o di quel comune affogato nei debiti, neppure in grado di far fronte ai creditori e di pagare gli stipendi. Non è, però, onorevoli colleghi, rincorrendo situazioni scandalose ed episodi riprovevoli, che si può nascondere la reale origine della situazione finanziaria degli enti locali. Non si può, non è politicamente corretto investire gli enti locali e l'insieme dei pubblici amministratori in una generale denuncia di incapacità e di malgoverno, richiamando alcuni episodi limite. Ciò soprattutto impedisce di prendere coscienza della realtà e può essere richiamato soltanto da chi ha interesse a battere la strada della compressione della finan-

za degli enti locali, la strada della conseguente centralizzazione.

I pubblici amministratori locali non hanno mai proceduto in questi anni ad una indiscriminata difesa del loro operato. Quel che ci preme a questo punto rilevare (e non alla ricerca di giustificazione) è che nel corso di questi decenni si è formata una classe di pubblici amministratori che oggi è un patrimonio per l'intera collettività, un patrimonio che non può assolutamente essere disperso e che al contrario va difeso e messo a frutto.

In tante zone del nostro paese, nella mia regione ad esempio, se escludiamo le poche, troppo brevi esperienze di amministrazioni popolari e socialiste del periodo prefascista, in questi decenni le masse popolari hanno espresso direttamente dal loro seno loro amministratori, carichi soltanto della loro combattività e volontà, spesso privi totalmente di qualsiasi esperienza amministrativa. Siamo forse così ciechi da non vedere che una così grossa ed impegnativa operazione di dimensioni storiche, un'operazione irreversibile nei suoi risultati, quale la formazione quasi dal nulla di una nuova classe di amministratori, non poteva non avvenire anche attraverso errori e deficienze, anche attraverso limiti?

Ebbene, il fatto è che sull'altro piatto della bilancia dobbiamo mettere l'impegno espresso nel periodo della ricostruzione, la lotta durante gli anni del centrismo di ferro per la salvaguardia di quel tanto che era garantito di autonomia comunale, la battaglia ingaggiata perché il tipo di sviluppo economico imposto al paese avvenisse con il minor carico di sacrifici nelle zone investite dal processo di industrializzazione e non travolgesse nella logica che abbiamo conosciuto più ampie zone nella depressione.

Mi piace richiamare qui, e non certamente per una sorta di patriottismo emiliano, il merito che con la loro audace politica di investimenti hanno acquisito, ad esempio, le amministrazioni locali emiliane nel far sì che il confine dell'Italia industriale a cavallo del 1960 non si arrestasse al Po. E allora diciamo che, tirando le somme di questi anni, il bilancio nel suo complesso non può che essere considerato positivo.

Onorevoli colleghi, noi diciamo che, se si fosse proceduto con maggiore serenità ed obiettività, si sarebbe innanzitutto rilevato che l'attuale stato della finanza locale ha un suo preciso momento di origine, una sua data di nascita. A nulla vale l'affermare che i bilanci degli enti locali sono sempre stati deficitari da quando mondo è mondo e che ciò

è dato dal permanente divario tra possibilità di impiego di risorse nei consumi, da un lato, ed esigenze e richieste, dall'altro. A nulla vale neppure il richiamo ad una consimile situazione che travaglierebbe gli enti locali di tutti gli altri paesi europei ed extraeuropei.

In una notte siffatta, nella quale tutti i gatti sono grigi, si perdono di vista le responsabilità e ci si impedisce l'esame della situazione specifica, delle cause specifiche che l'hanno determinata e quindi dei provvedimenti specifici che debbono essere adottati. Ed è sotto questo profilo che assume rilievo ed importanza il determinare il momento di nascita dell'attuale stato di crisi.

I bilanci degli enti locali sono letteralmente scoppiati attorno al 1960. Per rendersene conto appieno basta avere presente la progressione dei mutui ammessi a pareggio dei bilanci deficitari dei comuni e delle province. Passiamo nel giro di pochi anni dai 95 miliardi del 1957 ai 370 miliardi del 1963; e, si badi bene, siamo di fronte all'insieme dei mutui ammessi dalle giunte provinciali amministrative e dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Se consideriamo che a determinare tale disavanzo si perviene dopo tagli a volta a volta drastici, dopo aver sottratto le entrate per supercontribuzioni e dopo aver sottratto il contributo statale, ci rendiamo conto di quale sia stato il salto fatto nei bilanci comunali attorno al 1960. Vorremmo invitare quanti hanno nel corso di questi ultimi anni anche violentemente attaccato i pubblici amministratori, a meditare sul fatto che proprio attorno al 1960 i bilanci degli enti locali hanno iniziato la loro paurosa china discendente. Ne potrebbero trarre motivi ed elementi di meditazione.

Il fatto è che proprio nel giro di quegli anni sugli enti locali comincia a scaricarsi tutto il peso dei nuovi consumi e bisogni sociali determinati dal processo di industrializzazione. È proprio allora che il nostro paese da un'economia chiusa, agricola è passato ad un'economia aperta, industriale. Nel corso di questi anni abbiamo spesso assistito ad una vera e propria corsa ad esaltare il nostro *boom* economico, gli indici di aumento del reddito, il volume complessivo degli investimenti industriali. A parte ogni altra considerazione, restando ad atti ed elementi ovvi, oggettivi, è tale *boom* che si è letteralmente riversato sui comuni con la degradazione di intere zone e la rapida urbanizzazione di altre, con la richiesta di nuovi e più avanzati servizi, richiesta connessa anche con

le esigenze di più elevati consumi sociali maturate nella coscienza popolare. Nel conto del *boom*, oltre all'emigrazione, oltre al cumulo di drammi piccoli e grandi connessi con le trasmigrazioni interne, oltre allo sfruttamento dei lavoratori sul posto di lavoro, dobbiamo mettere anche lo sfruttamento indiretto connesso all'assenza di servizi o alla loro deficienza.

Il meccanismo, onorevoli colleghi, che ha presieduto al nostro sviluppo economico in questi decenni, sia nella fase dell'accumulazione degli « anni cinquanta » sia nella fase della espansione degli « anni sessanta », la logica che lo ha ispirato la ritroviamo riflessa tutta intera, tutta quanta nella condizione degli enti locali.

È un sistema che ha posto al centro il profitto privato, la produttività aziendale e il consumo privato, ad essi subordinando tutto il resto: e in questo resto vanno collocati i consumi sociali in gran parte organizzati dagli enti locali. Nel corso di questi anni è apparso sempre più chiaro lo stretto nesso che corre tra la lotta e la rivendicazione di una nuova linea di politica economica e la condizione finanziaria degli enti locali. E tale nesso i lavoratori hanno posto al centro delle loro ultime battaglie sindacali, quando unitamente alle rivendicazioni salariali e normative hanno posto i problemi della casa, della salute, della fiscalità, problemi che solo in un diverso indirizzo di politica economica, un indirizzo che ponga non solo come finalità ma quale condizione e molla dello sviluppo il consumo sociale, a nostro giudizio possono trovare soluzione.

Se così si considerano le cose, appare chiaro che il dissesto finanziario degli enti locali non è un aspetto marginale, un problema risolvibile con la devoluzione di qualche miliardo in più, ma un problema di fondo risolvibile solo in un profondo mutamento degli indirizzi fin qui perseguiti. È attorno ai bilanci dei comuni, particolarmente, che ruota tanta parte del salario indiretto dei lavoratori: quel salario che socialmente organizzato e socialmente consumato è anche il più difficile da riassorbire una volta conquistato in quote sempre maggiori. Ed è quel salario che di per sé, per il tipo di organizzazione che comporta e sollecita, per il grado di coscienza sociale che sviluppa, pone in crisi il sistema, il meccanismo di sviluppo dominato e guidato dal profitto privato.

Nel corso di questi anni, onorevoli colleghi, all'ente locale erano aperte due sole

strade: o farsi esso pure strumento di compressione dei bisogni dei lavoratori e dei cittadini, oppure, battendo la via dell'indebitamento, fare fronte nella misura del possibile a tali bisogni indicando in alternativa una diversa linea di sviluppo con diversi contenuti. Riprendendo un'espressione corrente, potremmo dire che i pubblici amministratori hanno sfruttato tutta intera, come si dice, la perversità della finanza locale. Non è stata la loro, di certo, cupidigia di indebitamento, tanto meno testimonianza di allegra amministrazione sia nel momento dell'entrata sia nel momento della spesa. È stata piuttosto, più o meno consciamente, indicazione di una linea di sviluppo economico alternativa, una linea, lo ripetiamo, che pone il consumo sociale a base dello sviluppo economico. Nei bisogni tradizionali ingigantiti, nei nuovi bisogni messi in moto dalla rottura di un secolare equilibrio, nella coscienza assunta di doversi fare portavoce ed organizzatori del soddisfacimento di tali bisogni, sta la ragione prima, la ragione di fondo dell'indebitamento degli enti locali.

Nel quadro del vero e proprio attacco mosso ai pubblici amministratori per sottrarre anche il sempre più limitato spazio di autonomia tributaria, si è criticata spesso la gestione delle due imposte di fondo manovrate dai comuni: l'imposta di famiglia e l'imposta di consumo. Noi non siamo qui, né, prima e fuori di qui, nei convegni e in Commissione, a sostenere la validità di queste due imposte, tanto meno a rivendicare la necessità del loro mantenimento. Quel che ci preme sottolineare per rigettare l'accusa di lassismo tributario è che nei limiti di una legislazione antiquata molti pubblici amministratori hanno operato in modo esemplare con queste due imposte. L'imposta di famiglia non ha di certo sfigurato di fronte alla sua sorellastra erariale, l'imposta complementare; 127 miliardi la prima nel 1964, 131 miliardi la seconda. Di fronte a tali cifre come si fa a parlare di lassismo tributario? E dobbiamo avere presente la struttura diversa delle due imposte. L'imposta di famiglia colpisce l'agiatezza e non il reddito; la progressività dell'imposta di famiglia si arresta ai 12 milioni di imponibile; i concordati per i grossi contribuenti sono spesso imposti dalle giunte provinciali amministrative; i grossi contribuenti inoltre hanno la possibilità di mettere in atto una sorta di concorrenza tra i comuni con il trasferimento della residenza.

Circa poi le imposte di consumo, la polemica contro i comuni ha toccato soprattutto le

spese di gestione, particolarmente quelle del personale. Vogliamo chiarire subito che noi non intendiamo procedere alla difesa di una imposta che per la sua natura impositiva sui consumi e per la sua antiquata tecnica di esazione abbiamo sempre avversato, di cui, comunque, abbiamo sempre richiesto una profonda riforma. Quel che in questa sede ci preme contestare è che i comuni abbiano fatto scempio di un'imposta così importante data loro in gestione.

Per afferrare l'importanza dell'imposta basta pensare che nel 1967 ha dato un gettito di 388.237 milioni di lire. Se abbiamo presente che dal 1963 al 1967 si è avuto un incremento medio annuale di 28.548 milioni di lire, è presumibile pensare per il 1970 ad un gettito aggirantesi attorno ai 470 miliardi.

Si è menato scandalo per l'elevato costo di riscossione che per il 1966, secondo i dati del Ministero, ha toccato il 18,78 per cento del gettito. Si è pure riportata la percentuale limite di Palermo, il 42,31 per cento, e attorno a queste e ad altre simili, tutte oltre il 25 per cento, si è giostrato. Va sottolineato che un esame più analitico porta ad un giudizio più sereno ed obiettivo. Se il costo di esazione è del 29,14 per cento nell'Italia insulare, passa al 28,64 per cento nell'Italia meridionale, al 18,56 per cento nell'Italia centrale e al 14,95 per cento nell'Italia settentrionale.

Se è vero che abbiamo una punta massima del 42,31 per cento a Palermo, è anche vero che ne abbiamo una minima del 9,49 a Varese. Tra questi due limiti si colloca tutta una serie di situazioni che impedisce la formulazione di un giudizio di generale condanna.

Vi è poi da rilevare — e non certamente quale curiosità statistica, ma a conforto della critica sempre sviluppata contro gli orientamenti governativi e delle prefetture da parte dei comuni più impegnati nella battaglia autonomista — che tra i comuni che hanno le più alte spese di esazione del tributo si collocano proprio quelli a gestione appaltata: con le cifre del 1967, restando ai maggiori — citiamone alcuni — Palermo 41,15 per cento, Catania 31,12 per cento, Napoli 29,13 per cento, Bari 25,89 per cento, Firenze 21,92 per cento.

Va poi ancora rilevato, per ristabilire la verità e per ragionare su dati che abbiano un minimo di oggettività, che se aggiungiamo, come dobbiamo aggiungere, anche il gettito dell'IGE per bevande vinose, carni, pollame, riscosso dai servizi delle imposte di consumo, un gettito per il 1969 di 58 miliardi

circa, e calcoliamo l'incidenza del costo di esazione sulla cifra globale, non abbiamo più il 18,78 per cento bensì il 16,13 per cento e non abbiamo più per l'Italia settentrionale il 14,95 per cento, ma il 12,93 per cento.

La struttura ed il sistema di riscossione del tributo sono stati travolti — lo sappiamo molto bene — dal ritmo di circolazione delle merci e dalla mobilità della popolazione. Di qua, ad esempio, un carico di spese che continua senza più produrre da una parte e mezzi e personale nuovi che occorrono per far fronte alle nuove esigenze dall'altra. Basta pensare al riguardo a quanto ha inciso lo spopolamento di intere zone e la facilità dei mezzi di comunicazione che ha addensato i consumi nei centri maggiori.

Dobbiamo inoltre sottolineare che l'attuale legislazione dell'imposta di consumo con la sua ripartizione in voci e sottovoci fa pesare un carico enorme di spese di esazione proprio su quelle che danno un gettito minimo. Ad esempio, delle 366 voci previste, ben 222 vanno sotto la dizione « altri generi diversi », con un gettito di 38 miliardi circa, il 10,93 per cento del totale.

Con tutto questo non vogliamo affermare — lo ripetiamo — la necessità di mantenere in piedi un siffatto tributo. Nostra preoccupazione è quella di rifiutare la critica mossa ai comuni di non avere in generale bene amministrato, di affermare che il carico di spese di esazione è dovuto a ragioni oggettive connesse al tipo di tributo, al suo sistema di riscossione, ai mutamenti avvenuti nel nostro paese nella dinamica dei consumi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la critica mossa agli enti locali in questi anni si è tradotta in una linea di politica economica che ha avuto quali suoi elementi centrali un progressivo accentramento operativo, o almeno una progressiva centralizzazione decisionale, la compressione delle entrate e quindi delle spese degli enti locali, la messa in atto di misure contingenti ogni qualvolta si perveniva al punto di rottura.

Può sembrare che si sia vissuto alla giornata, senza una linea, senza un disegno. Noi non riteniamo che le cose stiano così. Se si vuole, il disegno non si è delineato organicamente, ma lo si è realizzato di fatto, con i tradizionali strumenti del potere politico e amministrativo. In rapporto al passato, lo schema di riforma tributaria ha la caratteristica, a nostro giudizio, di una definizione di linea, diciamo di una legalizzazione di quanto nei fatti si è attuato. In questo senso, anche per quel che riguarda la quantità dei mezzi

posti a disposizione degli enti locali, possiamo parlare a giusta ragione di razionalizzazione. Il gettito nel suo insieme viene consolidato, se ne controlla in via definitiva il flusso e si rinvia il suo mutamento quantitativo alla revisione dei compiti e delle funzioni degli enti locali.

Dato che, come abbiamo già considerato, il problema è già dell'oggi e non del domani, un problema di cui attraverso l'attuale disavanzo ora si conoscono anche con precisione i termini quantitativi, possiamo con serenità affermare che si prospettano con più sicurezza gli strumenti per una più efficace azione di compressione da un lato e per un intervento più accentrato dall'altro.

Nel corso di questi anni — lo abbiamo già detto — si è spesso parlato di perversità della finanza locale: una finanza che si rifiuta di seguire il ritmo congiunturale fissato dal centro, una finanza che, fuori dal linguaggio dei tecnici, rifiuta la compressione dei consumi sociali, rifiuta di scaricare sulle grandi masse popolari, sul loro salario indiretto, le difficoltà congiunturali. Tale perversità è stata spesso denunciata quando, nella presentazione della situazione economica e finanziaria del paese, si è sempre tenuto distinto — e non come fatto tecnico-contabile — il bilancio dello Stato da quello degli enti locali e degli enti previdenziali e assistenziali. Con un certo orgoglio si è continuato ad affermare che, di contro ad un prelievo pubblico sul reddito nazionale di circa il 36 per cento, lo Stato amministra bene il suo 20 per cento mentre così non è per gli enti locali con il loro 3 per cento e per gli enti previdenziali e assistenziali con il loro 13 per cento. Si è infatti continuato a ripetere fino alla noia che nel corso di questi anni le difficoltà per la finanza pubblica sarebbero derivate proprio da questi ultimi e non dallo Stato.

È proprio tale perversità che per gli enti locali si tende ad eliminare, riportando tutto sotto un più rigido controllo del centro. Ciò comporta, ovviamente, un più rigoroso controllo dei consumi sociali, una più incisiva manovra su questi in funzione congiunturale: il tutto nel quadro di una politica economica che considera sussidiario il consumo sociale.

Ma vi è un altro aspetto delle proposte governative attinenti agli enti locali che decisamente rifiutiamo: quello riguardante le modalità di recupero delle risorse. Abbiamo sentito ripetere più volte che, per garantire lo stato di autonomia dell'ente locale, non è necessaria l'autonomia tributaria. Su tale concetto continua ad insistere lo stesso rela-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

tore per la maggioranza, onorevole Silvestri, quando afferma testualmente che « occorre tener ben distinta l'autonomia fiscale dall'autonomia finanziaria e questa dall'autonomia istituzionale »; e afferma anche che « le due ultime possono ben far a meno della prima ».

Per affermare questo si è sostenuto che il recupero delle risorse con tributi propri da parte dei comuni è un sistema superato, rispondente ad un tipo di società ad economia chiusa, diversa dall'attuale. Si è pure rilevato che è inutile e dannoso tenere in piedi due apparati fiscali per amministrare tributi simili. Si è infine detto che ultimamente, nell'insieme delle entrate degli enti locali, il gettito dei tributi propri ha sempre più perduto importanza. In tutto questo vi è del vero. Ad esempio, per i comuni, dal 1959 al 1964, si è passati dal 65,8 per cento, quale incidenza delle entrate tributarie sul complesso delle entrate, al 59,4 per cento; mentre le entrate per compartecipazioni sono passate dal 10,4 per cento al 13,4 per cento e le entrate extra tributarie sono passate dal 23,7 per cento al 27,2 per cento.

Non vi è dissenso nel rilevare la situazione. Esso inizia però quando si prospettano le soluzioni. Da un lato si tende ad eliminare ogni forma di autonomia tributaria e di partecipazione dell'ente locale alla manovra tributaria. Dall'altro si tende invece a trasferire nella collaborazione tra i vari momenti dello Stato, centrali e periferici, quanto di partecipazione alla manovra tributaria hanno gli enti locali col tempo conquistato.

Quanti sostengono la prima linea muovono una polemica astratta contro un avversario di comodo, cui prestano le argomentazioni per poterle meglio distruggere e per potere meglio passare. Si continua ad esempio a polemizzare contro i pubblici amministratori come se questi volessero continuare a mantenere l'attuale sistema fondato sulla gestione di alcune imposte proprie, prescindendo dalle elaborazioni fatte in vari convegni dagli amministratori degli enti locali; elaborazioni che, consegnate in pubblici documenti, hanno individuato la necessità di un'unica fonte impositiva che salvaguardi la tradizionale autonomia tributaria dei comuni attraverso la gestione della manovra tributaria tra Stato ed enti locali.

Sfondano, onorevoli colleghi, una porta aperta quanti sostengono la necessità di assorbire in un'unica imposta sul reddito l'imposta di famiglia, quanti vogliono legare più strettamente le attuali imposte di consumo alla nuova imposta sul valore aggiunto. Essi

debbono piuttosto impegnarsi sul tema della compartecipazione degli enti locali alla manovra tributaria. Ma a questo discorso si sfugge. E diciamo questo perché non riteniamo che sia una risposta quella data ad esempio nell'originario disegno di legge governativo quando si riducono gli enti locali a livello di informatori con il disposto dell'originario articolo 11: « La collaborazione dei comuni all'accertamento, mediante la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali e la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relative ai soggetti residenti, possidenti ed operanti nei rispettivi territori ».

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Però è stato modificato proprio su proposta del Governo.

FINELLI. Si può dire che, con una siffatta impostazione, non saremmo neppure stati al livello di una decente copertura di una risposta sostanzialmente negativa. Il fatto è che anche in questo settore si sarebbe affermata con vigore la spinta centralizzatrice.

La stessa modifica, o meglio la stessa aggiunta apportata dalla Commissione, di cui non sottovalutiamo l'importanza che sancisce una sorta di diritto di controllo dei comuni sull'operato degli uffici impositivi, non intacca la logica centralizzatrice dell'originaria impostazione governativa. Innanzitutto vorremmo rilevare che il termine controllo è nostro e che non ricorre né nel testo, né nella relazione: si tratta di sapere se tale — cioè quella del controllo — è l'interpretazione del Governo e della maggioranza.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di collaborazione!

FINELLI. In questo caso bisogna aver coscienza anche in chiave di collaborazione che si devono porre in essere gli strumenti atti a consentire ai comuni di esercitare effettivamente tale diritto.

La modifica, lo sappiamo — ripercorriamone la storia — ha avuto origine dalla necessità di fare ritirare un altro emendamento di ben altra natura, un altro emendamento che sanciva l'intervento attivo del comune fin dal momento iniziale del processo impositivo. Un emendamento a nostro giudizio, si badi bene, che scardinava la logica accentratrice dell'originario progetto e che avrebbe visto presumibilmente in minoranza il Governo. Con la modifica attuale invece tutto è rientrato in quella

logica originaria ed è rispondendo ad essa che a nostro giudizio (ci auguriamo di non essere pessimisti) si tenterà di nullificare il previsto intervento *a posteriori* del comune, un intervento tutto sommato nella stessa logica del testo considerato aggiuntivo, quasi con una sorta di gratuità. Si tende — lo sappiamo — nella polemica e nella battaglia politica di questi anni a giustificare la spinta accentratrice con argomentazioni e sottolineature di tipo tecnico quale ad esempio la necessità di uno strumento tributario semplice, poco costoso e facilmente manovrabile per interventi congiunturali rapidi e uniformi. Le esigenze dell'autonomia e dell'intervento e del controllo di base sono state spesso ridicolizzate, considerate resti di un passato definitivamente travolto, al più patrimonio di archeologi della politica.

Vi è da dire che le argomentazioni e le preoccupazioni tecniche che sono di tutti non possono servire di copertura ad una precisa scelta politica, una scelta che con la centralizzazione vuole pervenire a controllare e manovrare tutto in funzione del tipo di sviluppo economico fin qui perseguito. Nessuno, a noi almeno, è ancora riuscito a dimostrare che esigenze oggettive di carattere tecnico siano in contraddizione con una organizzazione democratica e autonomistica del potere. E la cosa è da dimostrare non rifacendosi ad una visione arcaica e superata delle autonomie locali basate sulla presenza di tante bandite di caccia, ma piuttosto basate sulla concezione dell'istanza locale quale momento dell'organizzazione decentrata e autonomistica dello Stato.

Il disegno di legge in esame parte invece da una rigida visione centralizzata e a questa tutto subordina sottraendo all'ente locale ogni potestà e ogni forma di intervento attivo in campo tributario. Gli enti locali dovrebbero per quello che riguarda il gettito usufruire del gettito di sei imposte: imposta locale sui redditi professionali e imprese patrimoniali, imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili, imposta sul valore aggiunto nella misura del 20 per cento, imposta sostitutiva della patrimoniale sulle obbligazioni dei depositi bancari per un terzo, l'attuale imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e una compartecipazione all'imposta sulla benzina.

Il gettito delle prime due imposte dovrebbe essere versato direttamente alle casse dei comuni di competenza, il gettito delle altre invece dovrebbe alimentare un fondo nazionale ed essere poi distribuito in base a parametri

di cui diremo più avanti. Il tutto sarà manovrato dall'apparato finanziario dello Stato. Al massimo l'ente locale sarà impegnato entro certi limiti alla fissazione di determinate aliquote.

A questo punto onorevoli colleghi, è lecito e vorrei dire doveroso chiedersi quale fine abbia fatto l'indicazione del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 (legge dello Stato). Il programma trattando della riforma del sistema tributario nel paragrafo riguardante le imposte dirette, a proposito dell'imposta personale sul reddito complessivo delle persone fisiche afferma testualmente: « Bisogna garantire una sostanziale partecipazione dei comuni, sia all'accertamento, sia al gettito del tributo ».

Credo non si faccia fatica ad affermare nel merito, ed anche nella forma per quello che riguarda la seconda parte, la compartecipazione al gettito del tributo, che questa indicazione è letteralmente saltata. Alla centralizzazione, gli enti locali hanno contrapposto e contrappongono tuttora la proposta di una cogestione della manovra tributaria, non solo — lo voglio sottolineare — per difendere quanto di potere impositivo hanno sempre avuto, ma soprattutto per garantire, nella collaborazione tra Stato ed enti locali, il necessario momento di controllo e di partecipazione democratica alla manovra fiscale.

Il convegno nazionale sull'imposta di famiglia, organizzato da un gruppo di comuni con il patrocinio dell'ANCI, convegno che abbiamo ricordato, svoltosi a Bologna nel 1966, chiari cosa deve intendersi per cogestione, ed in quale prospettiva se ne sostiene la validità. Gli enti locali, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non sono attestati su posizioni di retroguardia, impegnati a difendere una chiusa e piccola bandita di caccia; essi accettano tutta una serie di processi di unificazione e semplificazione delle imposte. Essi intendono però partecipare al gettito di imposte qualificanti, particolarmente di quella personale sul reddito complessivo, e soprattutto vogliono essere artefici della manovra tributaria. È questa — lo vogliamo sottolineare — la condizione per sottoporla in tutti i suoi momenti al controllo popolare.

D'altra parte, dei cinque momenti — lo dicevamo anche prima — del processo tributario, regolamentazione delle obbligazioni tributarie, accertamento, contenzioso, riscossione e godimento del gettito, è fuori dubbio che è sul secondo e sul terzo momento che si sente la necessità del diretto controllo popolare democratico. Il momento della riscossione, lo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

dicevamo, è un momento puramente tecnico; il momento della regolamentazione e del godimento del gettito trova garanzia di democraticità, al di là, ovviamente, dei giudizi di merito, nella definizione che se ne fa in sede parlamentare e governativa. E nel momento dell'applicazione dell'imposta che si sente la necessità di porre in essere strumenti di diretto controllo popolare.

Chi abbia un minimo di conoscenza e di pratica sa che lo spazio di discrezionalità per chi applica l'imposta, anche nel più rigoroso rispetto di leggi e regolamenti, è molto, troppo grande, spesso tale da spaventare una coscienza onesta. È uno spazio che, come abbiamo detto all'inizio, non può essere cancellato con un apparato e strumenti tecnici efficienti da un lato, con precise disposizioni ministeriali dall'altro. In questo modo intende coprire la distanza tra il ministro, ultimo momento di emanazione democratica, ed il contribuente l'onorevole Tremelloni nella citata relazione; su questa strada si pone il disegno di legge in esame.

In effetti, a nostro giudizio, la discrezionalità non è eliminabile; è intimamente connessa al momento di applicazione dell'imposta, e deve essere riportata, a nostro avviso, sotto il controllo di istanze democraticamente e direttamente responsabili. Ed è qui che si inserisce il discorso dell'ente locale quale momento periferico dello Stato, nel momento di cui lo Stato si avvale per garantire la sua presenza fino all'atto dell'accertamento e della definizione dell'imposta. A tale visione sarebbe facile da parte di tutti pervenire, se tutti avessero, come noi abbiamo, una visione unitaria dello Stato.

Noi non pensiamo a comuni con il loro apparato tributario; pensiamo piuttosto ad un Ministero delle finanze che dei comuni si avvalga, con organi specifici quali potrebbero essere i consigli tributari e le varie commissioni di ricorso, per esercitare il proprio controllo e la propria direzione sino al momento di applicazione dell'imposta. Questa è la strada che abbiamo proposto e che continuiamo a proporre di battere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, una ultima considerazione — ed ho finito — su un punto che riteniamo di fondamentale importanza: i criteri in base ai quali, secondo il punto 5) dell'articolo 12 nel testo della Commissione (ex articolo 13 del testo del Governo), saranno distribuite tra i comuni le somme affluite al fondo speciale. Nell'originario testo governativo si affermava che dovranno essere distribuite « in base a parametri mul-

tipi ... in ragione inversamente proporzionale alla capacità contributiva desumibile dal reddito prodotto in ciascuna provincia ». L'orientamento, anche alla luce di precedenti formulazioni, era chiaro: ai comuni con alto reddito sarebbe andato proporzionalmente di meno, di più ai comuni situati in zone economicamente depresse.

In sede di Commissione abbiamo affermato che in tal modo si impegna, o si sarebbe impegnata, la finanza locale in un'azione di bonifica che deve essere esclusivo compito, invece, del piano nazionale, e quindi dell'intervento della finanza statale che deve farvi fronte con la istituzione, che abbiamo sollecitato e proposto, di un fondo speciale. Abbiamo proposto una distribuzione delle somme del fondo in base a criteri oggettivi, che rispecchino lo stato dei servizi cui quelle somme debbono far fronte. Nel contempo, abbiamo rivendicato la costituzione di un fondo speciale alimentato con fondi straordinari dello Stato, cui abbiano ad attingere i comuni depressi per assicurare ovunque uno *standard* minimo di servizi.

Tale impostazione abbiamo sostenuto in sede di Commissione perché ci è parso assurdo sottrarre, ad esempio, mezzi a Milano quando deve fare fronte ad una richiesta supplementare di servizi causata anche dalla immigrazione. Tutti sappiamo che non sono i comuni a più alto reddito ad avere i bilanci nelle migliori condizioni, sia perché i tributi comunali non sono sicuramente quelli che traggono proporzionalmente vantaggio dallo aumentato reddito, sia perché sono proprio quelli i comuni che debbono fare fronte alla richiesta di più larghi e nuovi servizi, sollecitati proprio dalle aumentate condizioni reddituali, dal processo di industrializzazione. Il processo di meridionalizzazione della nostra società non è solo un fenomeno geograficamente circoscritto. Questo è l'aspetto tradizionale, classico.

Nell'affermare ciò pensiamo in questo momento a tanti quartieri delle nostre città, investite dal processo di industrializzazione; pensiamo all'assenza, a volte totale, di servizi, dai trasporti al verde, dagli asili-nido alle scuole materne. Ebbene, in Commissione l'una e l'altra delle nostre richieste hanno trovato accoglimento in due significative modifiche, approvate — lo voglio sottolineare — all'unanimità. Con l'una si stabilisce che le somme del fondo saranno distribuite per due terzi in proporzione alla popolazione residente e per un terzo in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta locale sui redditi patrimo-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

niali d'impresa e professionali. Con l'altra, si istituisce un fondo speciale per i comuni depressi, alimentato dal 10 per cento del gettito dell'imposta personale sul reddito.

Quel che ci preoccupa è che il relatore per la maggioranza, onorevole Silvestri, abbia ignorato nella sua relazione la seconda modifica, non ne abbia assunto la paternità (quasi che fosse un figlio illegittimo), come era invece, a nostro giudizio, suo dovere e compito di fare in quanto relatore. Non vorremmo che ciò preludesse da parte della maggioranza al rigetto in aula di questa importante seconda modifica. Tutto il sistema risulterebbe altrimenti squilibrato, proprio a danno dei comuni depressi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del nostro esame delle finalità che intendiamo perseguire con il disegno di legge, ci siamo soprattutto sforzati di fare giustizia del tentativo di far passare questo provvedimento per un progetto di riforma del nostro sistema fiscale. Per quello che riguarda la parte generale e per quello che riguarda gli enti locali ci troviamo di fronte al proposito di razionalizzare delle tendenze in atto, con una forte accentuazione della spinta centralizzatrice. Nasce da questo giudizio il nostro rifiuto, la nostra opposizione. (*Applausi alla estrema sinistra — Congratulazioni*).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del seguente provvedimento:

« Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa » (1823).

Il provvedimento resta assegnato, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge del quale ci stiamo occupando è indubbiamente uno dei

più impegnativi che in questa legislatura possano essere presi in esame. Appartiene a quella categoria di leggi che vengono denominate riforme di struttura. Premetto che il mio gruppo non è stato mai contrario alle riforme di struttura soprattutto quando queste non siano rimaste soltanto delle espressioni formali ma abbiano inteso, in senso serio e impegnativo, modificare certe impostazioni di fondo della società italiana.

In questo quadro si pone l'attuale riforma tributaria. La prima osservazione è che essa arriva con molto ritardo all'esame della Assemblea. Se una riforma, infatti, era giusto che fosse portata avanti, questa era proprio quella tributaria. Se è vero che se ne è più volte parlato dal lontano 1962 a oggi, è altrettanto vero che soltanto il 24 luglio 1967 questa vagheggiata riforma cominciò ad acquistare consistenza attraverso un primo disegno di legge e poi con un secondo disegno di legge che ricalcò pressappoco le linee generali del precedente.

Siamo arrivati finalmente al punto più importante del processo formativo di una legge, cioè alla discussione da parte della Assemblea. Bisogna premettere che si è molto parlato in Commissione del provvedimento, che se ne sono approfonditi alcuni aspetti ma non si è riusciti a completarne in modo organico l'esame dato che la Camera si era impegnata, attraverso una votazione, a discuterne all'indomani delle elezioni amministrative e regionali. Si può dire quindi che l'ultima fase dei lavori della Commissione è stata in qualche modo strozzata, poiché, da un lato, i commissari sono stati costretti ad esaminare il provvedimento sotto l'incalzare delle scadenze elettorali e, dall'altro, si sapeva che bisognava licenziare l'articolato entro una data molto precisa, dovendosi predisporre la relazione e portare in aula, al momento prestabilito, il testo elaborato.

Di questa fretta hanno risentito non soltanto i lavori della Commissione, che negli ultimi giorni non ha potuto approfondire alcuni argomenti, ma anche le relazioni scritte, per la stesura delle quali si è dovuto ricorrere ad un piccolo artificio: anziché elaborarle alla luce delle risultanze acquisite in Commissione, si è finito con il mantenere, in linea di massima, le esposizioni introduttive fatte dai due relatori, con una aggiunta finale nella quale si condensano sinteticamente gli argomenti discussi in Commissione. Risulta quindi difficile, per i deputati che non abbiano partecipato al dibattito nella loro qualità di componenti della Commissione Finanze

e tesoro, rendersi conto dello svolgimento della discussione e cogliere gli aspetti nuovi emersi in quella sede. Nella elaborata relazione dell'onorevole Bima, ad esempio, vi è tutta una lunghissima parte che tratta di argomenti quali essi si presentavano all'inizio dei lavori della Commissione, mentre poi questa parte della relazione è da considerarsi ormai superata in quanto la Commissione ha modificato, e trasformato sotto molti aspetti, l'originaria impostazione del disegno di legge.

Non è, tuttavia, per questo che solleviamo obiezioni, perché anzi dobbiamo semmai lamentare che si sia arrivati troppo in ritardo all'esame di questo disegno di legge: diciamo soltanto che il ritardo non è servito ad eliminare la fretta. Può sembrare, questa, una contraddizione in termini; ma, purtroppo, molte volte nei lavori parlamentari si registra una tendenza a rovesciare il detto latino *Festina lente*: anziché affrettarsi lentamente, ci si muove spesso all'inizio con eccessiva lentezza per giungere poi ad una fretta eccessiva.

PRESIDENTE. *Motus in fine velocior*, onorevole Santagati...

SANTAGATI. D'accordo, signor Presidente, ma l'importante è che la velocità non contraddica ad esigenze obiettive e non vada a scapito dello svolgimento della discussione.

Detto questo, dobbiamo innanzitutto domandarci se si tratti di una vera e propria riforma. Noi non abbiamo dubbi ad affermare che il tentativo è serio e valido e che ci troviamo indubbiamente in presenza di uno strumento che mira ad attuare la riforma tributaria, anche con grande impegno. Il relatore Bima parla addirittura (ancora una volta dobbiamo ricorrere ad una citazione latina) di *renovatio ab imis*, cioè di una ristrutturazione integrale della nostra legislazione fiscale, del nostro sistema tributario.

Non so quanto di esatto vi possa essere in una espressione così suggestiva quale quella adottata dal relatore. Siamo indubbiamente di fronte al tentativo di realizzare una grossa riforma. Anche se non tutta l'area dell'imposizione tributaria è interessata a questo provvedimento, esso riguarda tuttavia una elevatissima percentuale dell'imposizione tributaria e affronta problemi di grande importanza per i contribuenti italiani.

Premesso e chiarito che una riforma di tal genere era da lungo tempo attesa, forse una delle riforme più sentite da larghissimi strati dell'opinione pubblica e comunque una di quelle riforme che si impongono per la loro

obiettiva necessità; premesso che il mio gruppo politico su questa riforma specifica non ha obiezioni da muovere, anzi è tendenzialmente ben disposto; premesso che il mio gruppo, anche in occasione della recente campagna elettorale, si è più volte appellato al giudizio dell'opinione pubblica e quindi si può dire che uno degli elementi della sua battaglia politica è stato anche costituito dal richiamo alla necessità di una politica delle riforme in generale, ed in particolare di questa riforma; premesso ancora che felicemente mi tocca oggi di prendere la parola dopo un responso popolare molto favorevole al mio partito: da tutto ciò non può non dedursi che quello oggi in discussione è un tema che interessa da vicino tutta la collettività. Solo bisogna vedere se gli strumenti scelti per il raggiungimento dei fini che ci si propone di conseguire siano del tutto adeguati: ed è proprio a questo quesito che cercherò di dare una risposta attraverso una serie di osservazioni che mi accingo a fare su questo disegno di legge.

Preciso che non intendo scendere ai dettagli, perché l'analisi di un così complesso testo legislativo mi costringerebbe ad occupare un tempo doppio di quello che il collega che mi ha preceduto ha speso per la sua trattazione. Intendo chiarire subito, per evitare equivoci e malintesi, che non desidero assolutamente seguire questo metodo di lavoro che sarebbe, anche dal punto di vista dell'economia generale dei lavori dell'Assemblea, poco produttivo.

Intendo invece limitarmi a trattare alcuni argomenti essenziali che investono i principi informativi della riforma tributaria, sia di una riforma tributaria che venga considerata in astratto, sia soprattutto di una riforma tributaria nel nostro ordinamento giuridico vigente.

Comincio subito con l'occuparmi di un primo aspetto di questo disegno di legge, cioè del ricorso allo strumento della legge di delegazione. In linea di massima ritengo valida questa scelta: infatti una materia così tecnicamente difficile, così vasta, e che si rifà ad una legislazione secolare — dal momento che vi sono leggi che risalgono a oltre un secolo fa e tuttora vigenti —; una materia che interessa tutta la collettività nazionale per i suoi riflessi diretti e indiretti; una materia che afferisce a una serie di principi generali che non possono essere elusi in questo campo, non poteva non giustificare il ricorso allo strumento tecnico della delegazione. Occorre però chiedersi se in questo disegno di legge ci si sia attenuti a quanto dispone l'articolo 76 della Costituzione

ne, cioè se esso abbia tutti i crismi della costituzionalità.

Lo stesso interrogativo mi posi in Commissione, quando presi la parola in occasione della discussione generale sul disegno di legge: in quella occasione tenni a sottolineare che a me sembrava corretto il ricorso allo strumento della delega, ma aggiunsi però che per taluni aspetti non ritenevo che venissero sufficientemente precisati principi e criteri direttivi per il suo esercizio.

Per la premessa che ho fatto prima, che non intendo cioè, scendere ai particolari, limitandomi a notazioni di carattere generale, non ripeterò quanto ebbi a dire allora in Commissione. Desidero soltanto ribadire che in effetti — ce ne accorgeremo di volta in volta quando passeremo all'esame degli articoli del disegno di legge — non sembra che siano stati sempre rispettati i principi stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione.

In altri termini, cioè, il ricorso alla delega è giustificato perché in un tipo di riforma simile non si poteva non ricorrere ad essa e del resto l'articolo 76 della Costituzione chiarisce quale sia la portata effettiva di una legge di delega; nella fattispecie, tuttavia, non sempre i principi fissati dal citato articolo trovano puntuale applicazione nella formulazione degli articoli di questo disegno di legge.

Ritengo che in parte attraverso gli emendamenti sottoposti all'esame della Commissione, alcuni dei quali sono stati da questa approvati, in parte attraverso gli altri emendamenti che potranno essere presentati in aula e in parte, soprattutto, attraverso il lavoro di coordinamento, che dovrà essere svolto dal Comitato dei nove (di cui anche io faccio parte), molti dei dubbi che sono stati avanzati circa il rispetto dei principi dell'articolo 76 della Costituzione potranno essere fugati, in specie se anche in aula lavoreremo con quello stesso spirito di collaborazione fattiva con cui abbiamo portato avanti i lavori in Commissione.

Vi è piuttosto un altro problema da affrontare, visto che siamo ancora a questo primo aspetto del disegno di legge: se possiamo cioè considerare del tutto rispettati — oltre al già citato articolo 76 della Costituzione che è una specie di *caput et fundamentum* dell'intero disegno di legge — altri principi costituzionali che in una legge così importante indubbiamente trovano riferimento e affermazione. Ho citato infatti in Commissione alcuni articoli della Costituzione cui questo disegno di legge non può non riferirsi e con i quali si deve armonizzare: in modo particola-

re, oltre l'articolo 53, che è fondamentale per una riforma del genere, gli articoli 23, 31, 119 e 128.

Chiariti questi primi punti in termini sintetici come avevo enunciato, desidero sottolineare che i numerosi pareri che sono stati dati su questo disegno di legge hanno trovato solo parziale accoglimento nei lavori della Commissione.

Per fare un esempio, vi è stato il parere della Commissione affari costituzionali, in cui si richiamano alcuni punti — e ne citerò alcuni fra i più repressivi (articolo 11, n. 12: deroga al segreto bancario, argomento sul quale ritornerò brevemente; articolo 12, n. 11: attribuzioni della polizia giudiziaria) — dove giustamente viene espressa qualche perplessità da parte degli stessi relatori per la maggioranza circa l'aderenza di essi all'articolo 23 della Costituzione.

Vi è poi un richiamo anche all'articolo 31 della Costituzione, per cui ci si chiede se sia stato veramente rispettato il dettato di tale articolo, che, fra l'altro, così recita: « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi... », considerato che abbiamo dovuto mitigare alcune direttive, alcuni principi che afferivano proprio al cumulo dei redditi familiari.

E potrei continuare riferendomi all'articolo 119 della Costituzione, che affronta la delicata questione dei provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Oggi che le regioni, bene o male, sono state ufficialmente fatte nascere dal voto del 7 giugno, diventa quanto mai delicato il rispetto di queste norme costituzionali. Direi che la loro violazione potrebbe avere conseguenze gravissime per la futura impostazione finanziaria delle regioni e soprattutto per la economia nazionale in genere, perché, se è vero che abbiamo avversato la nascita delle regioni, adesso vorremmo almeno che esse crescessero e vivessero nelle forme più consone alla legge e non costituissero, dal punto di vista tributario, un'ulteriore fonte di sacrifici per il contribuente, attuando, per contro, una giusta ed equa ripartizione dei suoi oneri tributari.

Non parlo, per esigenza di brevità, di altri pareri anch'essi interessanti, come ad esempio quello della Commissione interni, sul quale ritornerò quando mi soffermerò brevemente sull'IVA, e quello della Commissione giustizia, che esprime talune perplessità (mi riferisco sempre ai pareri della maggioranza) e lamenta che la previsione delle sanzioni non

sia bene configurata dal punto di vista rigorosamente giuridico. E potrei continuare con i pareri della Commissione bilancio, della Commissione lavoro e così via.

Ho voluto accennare a questi pareri soltanto per sottolineare l'importanza del provvedimento di cui oggi abbiamo iniziato l'esame. Sgombrato il terreno da queste pregiudiziali, passiamo ai principi informativi, quei principi informativi che, stando anche alle enunciazioni dell'onorevole Bima, debbono essere considerati i pilastri fondamentali sui quali poggiare una seria riforma tributaria. Posso dire che — almeno nello sforzo e nello intento del Governo che ha presentato il disegno di legge — questo tentativo di affermare e di consacrare giuridicamente la validità di questi principi sussiste.

E qui mi aggancio subito ad alcuni di questi principi, per esempio a quello della perequazione tributaria. Non v'è dubbio che una riforma che si rispetti non possa assolutamente prescindere da questo requisito.

Ci si potrà chiedere se questo requisito sia stato veramente rispettato nell'attuale disegno di legge. Ebbene, posso dire che, se non è stato rispettato nella sua totalità, lo è stato per una larga percentuale. In effetti, con questa riforma si tenta di eliminare quelle grosse sperequazioni che costituiscono uno degli aspetti negativi dell'attuale nostro sistema tributario.

Debbo convenire che la personalizzazione, innanzi tutto, di taluni tributi, la focalizzazione di alcune imposizioni dirette, la limitazione al minimo di certe altre indirette, il contenimento delle aliquote in termini sopportabili, una maggior perequazione tra i singoli contribuenti sono obiettivi che questo disegno di legge si sforza in tutta la sua intelaiatura di perseguire. Ma questa perequazione tributaria presuppone l'affermazione di un altro ben più utile e importante principio: presuppone cioè la nascita o per lo meno la sussistenza di una coscienza tributaria. Qui io debbo dire che noi siamo dinanzi a un bivio importante, difficile, in quanto bisogna riconoscere che in Italia la coscienza tributaria non si è ancora formata. Vanoni tentò circa vent'anni or sono, attraverso un'altra riforma, di superare questa diffidenza, direi atavica, tra il fisco e il contribuente; ma non sembra, alla luce delle risultanze di questo ventennio, che il lodevole sforzo del compianto ministro abbia raggiunto effetti positivi.

Ora, io vorrei sottolineare la necessità, proprio nella stesura di questo progetto di legge, di creare un clima sufficientemente idoneo per

arrivare a una compiuta coscienza tributaria. Se mi pongo la domanda fino a qual punto questo strumento sia valido a tal fine, debbo onestamente dichiarare che a me pare che con questo strumento non riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Perché per arrivare alla formazione di una coscienza tributaria è necessario anzitutto un presupposto: la divulgazione e conseguentemente la presa di coscienza da parte dei contribuenti, anzi, da parte della massa dei contribuenti, soprattutto di quelli più diffidenti, della validità di questa riforma. Debbo dire — e qui secondo me la colpa va ascritta soprattutto al Governo nella sua generalità, non certo nella persona dell'attuale ministro delle finanze — che il Governo non ha fatto molto, anzi, direi che ha fatto pochissimo per diffondere l'importanza di questa riforma. Mentre magari è stata data la massima pubblicità possibile, televisiva, radiofonica, giornalistica, ad altri tipi di riforma poi andati a male — vedasi la riforma ospedaliera, tanto per citarne una — a questa riforma, che per me è una delle più importanti, tale da poter qualificare un'intera generazione o comunque un certo ciclo politico, non si è data sufficiente divulgazione, sufficiente notorietà. E siccome fatalmente qualunque riforma ingenera diffidenza, a maggior ragione è da pensare che faccia insorgere dubbi e perplessità nel contribuente una riforma tributaria.

Che cosa si fa invece per fugare dubbi e incertezze? Ci si limita, all'articolo 15 del disegno di legge, a stanziare una somma modestissima, addirittura irrisoria (200 milioni di lire), per divulgare il contenuto di questo strumento legislativo; mentre ritengo che questo lavoro si sarebbe potuto e dovuto fare prima. Nel caso, poi, che si fosse ritenuto di farlo dopo l'approvazione della legge, bisognava inserire nell'articolato una serie di norme, e soprattutto prestabilire idonei strumenti finanziari che consentissero una larga cognizione e presa di coscienza di questa legge presso l'opinione pubblica.

Un altro obiettivo che indubbiamente bisogna evidenziare, e che a me pare possa considerarsi in parte raggiunto con questo strumento legislativo, è quello della semplificazione del sistema tributario.

Che cosa noi intendiamo per semplificazione del sistema tributario? L'*optimum* sarebbe che ogni cittadino potesse sapere in partenza qual è il carico tributario che deve sopportare, qual è, insomma, la sua « tangente » tributaria. Forse qualcuno maliziosamente dirà che è bene non far sapere al

contribuente tutto quello che in effetti ha da pagare, in modo da rendergli... indolore il sacrificio fiscale. Ma io penso che, in un clima — quale almeno si presume voglia creare questa riforma — di fiducia tra l'erario e il contribuente, sarebbe opportuno accordare questa possibilità di verifica e far sì che il contribuente, attraverso la semplificazione dei tributi, sappia quali sono le somme che deve pagare.

Indubbiamente questo disegno di legge perviene in parte a questo obiettivo. Perché? Innanzi tutto perché elimina una pletera di tributi. Io dissi, quando si iniziò in Commissione la discussione, che questo sistema era una specie di tempo tetrastilo: si voleva su due tributi personali e su due tributi oggettivi fondare tutta la platea contributizia. Poi ho dovuto ammettere che lungo la strada uno di questi pilastri è caduto. Siamo arrivati così al... tavolino a tre piedi, perché è caduta l'ICO, l'imposta sul consumo. Quindi debbo pensare che lo sforzo del legislatore non fosse proprio di creare una vera e propria simmetria tra tributi personali e tributi oggettivi, ma piuttosto di arrivare alla semplificazione massima. E dobbiamo dire onestamente che a questa semplificazione si arriva.

Basta plasticamente guardare la tabella dei nuovi tributi per riconoscere subito che gran parte di quella che è ora la congerie piuttosto pesante delle imposte e soprattutto delle addizionali con questo nuovo congegno tributario scompare, o meglio dovrebbe scomparire (debbo usare il verbo al condizionale perché mi giunge notizia che il Governo — che è come il lupo, perde il pelo ma non il vizio — sta preparando qualche altra addizionale da regalare al contribuente italiano). È inutile — temo — che noi ci compiacciamo di sottolineare l'importanza della semplificazione dei tributi e soprattutto dell'eliminazione dei sottotributi e delle addizionali, quando poi circola sempre più insistentemente la voce di questi graziosi supplementi fiscali che il Governo si accingerebbe ad elargire: e speriamo che non si tratti di un'ennesima addizionale sulla benzina, perché ormai la benzina è diventata il terreno di caccia tuttofare per il sistema erariale italiano.

Comunque, noi vediamo che in sostanza il quadro dei tributi si riduce a forme molto semplici. Nel campo delle imposte dirette, un'imposta sul reddito delle persone fisiche che è progressiva per scaglioni di reddito, con aliquote crescenti dal 10 al 68 per cento; un'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che è proporzionale, del 30 per cento;

un'imposta locale sui redditi patrimoniali, che è carattere reale e proporzionale, variabile fra il 9,40 per cento e il 14,70 per cento; un'imposta sui redditi obbligazionari e sugli interessi dei depositi bancari e postali, che è proporzionale, del 30 per cento, ridotta al 20 per cento e al 15 per cento rispettivamente a seconda che si tratti di obbligazioni emesse da società finanziarie o di depositi e conti correnti bancari. Poi, in materia di imposte dirette sugli affari, abbiamo l'imposta sul valore aggiunto (l'IVA), l'imposta sull'incremento del valore degli immobili e l'imposta integrativa sui consumi.

Tutto questo finisce, se vogliamo poi tradurlo in termini spiccioli, con l'assorbire qualcosa come 34 tributi principali più un'altra decina e forse più di tributi secondari. Cioè, praticamente, nell'ambito di 6-7 tributi si contiene ciò che in atto forma oggetto di ben 50 tributi particolari. Quindi, bisogna riconoscere che questo disegno di legge riesce a semplificare il sistema tributario e a ridurre il numero dei tributi.

Un altro principio informatore che credo meriti di essere preso in esame è la lotta agli evasori fiscali. Non posso sostenere che nell'attuale stesura ci sia una chiara, netta e precisa norma che produca come effetto la riduzione degli evasori fiscali; però debbo dire che è il congegno stesso che riduce l'ambito delle evasioni.

Tanto per fare un esempio, sappiamo che l'IGE è una delle imposte che più si prestano all'evasione; comunque, vi si presta molto di più di quanto non vi si presterà l'IVA. Quindi, sotto questo profilo, il nuovo congegno riduce il margine disponibile per gli evasori. Ma non è con questo soltanto che noi possiamo illuderci di risolvere questo problema di reo endemico del fisco italiano. Per arrivare ad eliminare o ridurre al minimo possibile gli evasori, dobbiamo creare quella tale coscienza tributaria di cui prima abbiamo detto.

Ecco perché qui il circolo è vizioso: se non si elimina prima l'evasione, non si arriva alla coscienza tributaria; ma se non si crea la coscienza tributaria, non si arriva all'eliminazione degli evasori. Cioè, in parole povere, nel cittadino italiano non sussiste ancora la mentalità che evadere il fisco costituisca un fatto non soltanto penalmente, ma anche moralmente riprovevole. Direi che sussiste la mentalità opposta: che evadere il fisco è un atto di bravura. Direi che intimamente ogni italiano si congratula con il cittadino che sia riuscito ad evadere il fisco.

Quindi è chiaro che con questa psicologia la lotta agli evasori può soprattutto scaturire da una maggiore, qualificante coscienza tributaria, ma anche da strumenti più idonei di accertamento. Ecco perciò che la riforma si pone, anche sotto questo profilo, come legata ad una esigenza di miglioramento dei mezzi di accertamento: cioè, oltre a superare taluni tributi che facilmente si prestano all'evasione, concentrando il sistema su altri tributi che in gran parte non vi si dovrebbero prestare, occorre soprattutto accertare in modo irrefutabile il numero dei contribuenti.

Un altro principio, del quale si parla ampiamente nella relazione dell'onorevole Bima e che in certo qual modo appare pure nel testo governativo, va affermato. È un principio che può sintetizzarsi in tre parole: certezza, chiarezza, trasparenza del tributo. È chiaro che, quanto più si sia certi del tributo da pagare, quanto più sia chiara l'essenza stessa del tributo e quanto più il cittadino si possa rendere conto dell'incidenza quantitativa di esso, senza dover ricorrere all'ausilio di esperti (come ora capita a tanti cittadini), tanto più il tributo viene accettato. Ci sono cartelle di esazione che solo dei tecnici riescono a leggere, la gran massa degli italiani no di certo; e questi cittadini pagano sol perché sanno che, se omettono di farlo, dovranno poi pagare anche l'indennità di mora o addirittura sottostare agli atti esecutivi. Pagano, insomma, per timore e non per amore (o per convinzione, perché forse è un po' eccessivo pretendere amore in queste faccende!). Ma il cittadino ha ben diritto di sapere quale sia l'onere tributario cui è sottoposto.

Ora, con questa riforma si cerca anche di arrivare all'affermazione di questo principio. Si dice, ad esempio, che, *grosso modo*, dopo l'attuazione di questa riforma un cittadino, per soddisfare l'obbligo contributivo, dovrebbe pagare circa il 10 per cento del suo reddito; cioè su 100 lire di reddito un cittadino finirà con il pagare 10 lire di tributo, il che potrebbe essere tollerabile.

L'onorevole Bima, che ha messo tutto il suo impegno e tutta la competenza e la passione possibili nel formulare la sua relazione, sa che il grosso problema è se riusciremo, dopo aver cambiato gli strumenti tributari, ad ottenere un gettito che non sia di molto inferiore o superiore a quello attuale. È vero che c'è una clausola di automatismo, una specie di regolatore fiscale per cui, qualora la percentuale in più o in meno superi il 5 per cento, si può arrivare ad una perequazione. Però è altrettanto vero che questo

nuovo congegno che nasce dalla riforma tributaria costituisce pur sempre un salto nel buio: è questa la grossa incognita che lascia tutti perplessi. Vedremo se, attraverso i nuovi congegni, riusciremo ad assicurare all'erario il gettito indispensabile per l'attuazione della politica economica dello Stato.

Uno degli elementi che potrebbero contribuire ad eliminare, o per lo meno a rendere minimo questo dubbio dovrebbe essere costituito dai requisiti ai quali abbiamo accennato: certezza, chiarezza e trasparenza del tributo, che dovrebbero dipendere anche dall'unificazione dei tributi e dalla possibilità di accertamento dei tributi stessi. Principi, questi, che in altre nazioni, come ad esempio la Germania, da moltissimi anni trovano applicazione, ma che per l'Italia rappresentano un tentativo nuovo che, se veramente sarà tramutato in pratica attuazione, consentirà forse di raggiungere l'effetto voluto. Altrimenti, si correrebbe il grosso rischio di fare una riforma che, anziché essere, come diceva l'onorevole Bima, una *renovatio ab imis*, sarebbe una *reformatio in peius*, frustrando tanti nobili propositi.

BIMA, *Relatore per la maggioranza. Quod Deus avertat!*

SANTAGATI. Bisogna tener conto anche di un altro requisito, che l'onorevole Bima tiene a sottolineare ed io condivido in pieno. Egli afferma che uno degli obiettivi fondamentali della riforma deve essere costituito dalla progressività del tributo. Guai se non fosse così! Allora noi metteremmo in forse tutto il congegno. Ci auguriamo che quello che l'onorevole Bima scrive a pagina 85 della relazione si verifichi. Egli cioè prefigura che con la riforma la progressività raggiungerà il 68,3 per cento del complesso delle imposte dirette, e sul totale delle entrate investirà il 20,5 per cento dell'imposizione, il che significa che, se rispetto a 100 lire di imposta la parte progressiva e sul totale nel vigente sistema era di lire 18 circa, con la riforma sale a 20,5. Il relatore afferma anche che, per quanto riguarda la parte della progressività sul complesso delle imposte dirette, il 69 per cento circa ci metterebbe all'avanguardia rispetto a tutti gli Stati, perché supererebbe gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Repubblica federale tedesca.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza. Stando alle dichiarazioni del senatore Bosco!*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

SANTAGATI. Onorevole Raffaelli, bisogna anche essere un po' fiduciosi in questo mondo.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. La fonte è il senatore Bosco.

SANTAGATI. Avallata dallo onorevole Bima.

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Avalata da statistiche ufficiali preparate dal Ministero. Io le avevo dedicato un capitolo particolare, dato il suo acume giuridico, sulla certezza giuridica dell'obbligazione tributaria. Era un omaggio che facevo a lei.

SANTAGATI. Io ringrazio il relatore per avermi voluto offrire anche questo tributo, non fiscale naturalmente...

Ritornando al nostro discorso, è chiaro che questa progressività del tributo dovrebbe scaturire dal nuovo congegno, così come è implicito in questo concetto della progressività del tributo un più accentuato rapporto ravvicinato tra imposizione diretta e imposizione indiretta. E questo un po', direi, il *punctum dolens* di tutta la nostra impostazione tributaria.

Certo non credo che oggi si possa più fare riferimento al secolo passato. È chiaro che nel secolo passato le occasioni della imposizione indiretta erano di gran lunga minori di quanto non lo siano oggi. Però è evidente che volere, attraverso questi nuovi congegni, creare un'inversione di tendenza, è un lodevole sforzo.

Praticamente, stando sempre ai dati forniti dall'onorevole Bima, arriveremmo ad un 33 per cento di imposizione diretta e ad un 67 per cento circa (anche con altri tipi di tributi) di imposizione indiretta. Cioè praticamente creeremmo almeno quell'equilibrio tra un terzo e i due terzi che credo sia l'*optimum* al quale oggi, in una nuova mutata realtà sociale, si possa aspirare. Infatti, pensare di tornare, come un secolo fa, al 45 col 55 per cento, o addirittura al 50 col 50 per cento, mi sembra che sia ormai da ascrivere nel libro dei sogni. Non è possibile considerare ciò come un dato valido per la realtà attuale.

In merito a questi argomenti, bisogna dire che indubbiamente uno degli aspetti direi più pratici che vengono evidenziati da questa riforma è la necessità che si aderisca agli impegni comunitari. Direi anzi che, senza questo pressante impegno comunitario, questa riforma avrebbe ancora segnato il passo, e ciò senza volere muovere censura eccessiva al Governo: ma il fatto è che, con

quella solita politica all'italiana, siamo abituati a prendercela comoda. Se non fossimo arrivati buoni ultimi (perché siamo gli ultimi, siamo la Cenerentola del mercato comune) nella faccenda dell'IVA, credo che avremmo portato alle lunghe la discussione e chi sa quando ci saremmo adeguati ai nuovi impegni comunitari.

Pertanto il fatto che questa riforma sia venuta in aula è da ascrivere un po' a merito del mercato comune. Che poi noi con questa riforma attraverso l'IVA si possa obbedire ad un impegno comunitario è uno dei presupposti stessi della riforma, perché *hic Rhodus, hic salta*: non c'è niente da fare, credo che già noi qualche cosa abbiamo pagato con questo ritardo nell'ottenere queste dilazioni, e sarebbe sommamente pregiudizievole sperare in ulteriori rinvii quando perfino il Belgio, che è stato l'ultima nazione ad applicare l'IVA, ormai si è messo al passo e inizierà l'applicazione del tributo prima di noi, mi sembra col 1° gennaio del 1971, mentre noi provvederemo, inderogabilmente, col 1° gennaio del 1972. E affinché si provveda a che l'IVA scatti col 1° gennaio 1972, è necessario, dai calcoli fatti dallo stesso relatore, che entro l'ottobre di quest'anno questo disegno di legge sia diventato legge operante.

Visto che siamo in tema di impegni comunitari, per non ritornarci sopra un'altra volta, mi occuperò brevemente dell'IVA. A questo proposito debbo registrare qualche soddisfazione per quanto riguarda il mio gruppo. Io ero stato tra coloro che avevano sostenuto, con la presentazione di appositi emendamenti, la necessità di ridurre il tutto all'imposta sul valore aggiunto, eliminando quell'imposta sui consumi (ICO) che oltre tutto avrebbe potuto avere solo carattere provvisorio, dato che con il 1973 si sarebbe dovuta eliminare. In tal modo si sarebbe messo in funzione un apparato fiscale, con il costo che qualsiasi apparato comporta, per un tributo provvisorio che appena nato, si può dire, avrebbe dovuto essere soppresso. È stato molto meglio non averlo fatto nascere, anziché farlo nascere per poi farlo morire in tenerissima età con tutti gli inconvenienti che una morte così prematura necessariamente avrebbe comportato.

Per quanto riguarda l'aliquota, avevo sostenuto alcune tesi che furono accolte in Commissione come principio generale. Avevo sostenuto cioè la necessità di ridurre tutto ad una sola aliquota sopprimendo l'ICO e, nel caso che essa fosse rimasta, di consentirne la applicazione almeno per opzione fino al commerciante a minuto. Avevo anche sostenuto la

opportunità della riduzione dell'aliquota così come allora era stata prevista dal Governo, la quale non poteva più reggersi dopo l'eliminazione dell'ICO. Però debbo anche aggiungere che le due aliquote attuali, quella del 12 per cento (diciamo di base) e quella ridotta del 6 per cento, mi lasciano alquanto perplesso. Può darsi che globalmente si arrivi ad una imposizione eguale a quella cui si sarebbe arrivati mantenendo l'IVA e l'ICO, però è altrettanto vero che già il Governo o per lo meno il Ministero delle finanze (voglio spersonalizzare l'argomento) ha sonato le trombe comunicando che con la nuova IVA vi sarà un gettito di 300 o 400 miliardi in più. Il che significherebbe che i cittadini sarebbero costretti a pagare circa il 20 per cento e forse più di quanto non paghino con l'attuale sistema dell'IGE combinato con l'ICO che si sarebbe dovuta aggiungere.

Mi auguro che in sede di replica da parte del Governo tutto questo sia chiarito, perché, se è senz'altro vero che bisogna preoccuparsi, come fa il Governo, di non determinare il crollo del gettito tributario, non sarebbe nemmeno giusto che il Governo, per così dire, ci guadagnasse (in senso, si capisce, impersonale).

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Santagati, uno dei principi della riforma tributaria è quello di fare in modo di non aumentare la pressione fiscale. Si tratta di un principio che costituisce, vorrei dire, una delle strutture portanti della riforma stessa. Ciò non toglie che ad un certo momento si dovrà esaminare l'opportunità di ritoccare qualche punto: tuttavia ripeto che l'indirizzo seguito dal Governo è quello di non aumentare la pressione fiscale, e quindi non credo che ci sia da temere quanto ella mostra in questo momento di temere.

SANTAGATI. Conosco, onorevole sottosegretario, quella tale clausola di salvaguardia che dovrebbe consentire con un congegno automatico il riequilibrio dei due fattori in più o in meno. Comunque ciò che desidero sottolineare è la necessità che non si ecceda troppo né in un senso né nell'altro: anche perché è vero che esiste quella tale clausola di salvaguardia di cui anch'io avevo prima parlato e che l'onorevole sottosegretario giustamente ha ricordato, ma è altrettanto vero che sottoporre il contribuente a queste docce scozzesi non è molto opportuno.

Alcune osservazioni vorrei fare ora in ordine ad un tipo di prodotto che avevo chiesto, unitamente ad altri colleghi di altri gruppi,

fosse del tutto esentato da tasse. Intendo parlare dei giornali, delle riviste, dei periodici, di tutto ciò che concerne l'attività editoriale giornalistica. Quando ancora non si era arrivati alla unificazione dell'IVA, avevo chiesto l'applicazione dell'aliquota olandese, e cioè dello zero: aliquota olandese che poteva forse rappresentare una soluzione equa del problema. Quando poi si è arrivati alla nuova strutturazione dell'IVA, e si è parlato di aliquota normale e di aliquota ridotta, per evitare il male peggiore — poiché il Governo si era pronunziato contro lo zero — ho accettato, insieme con il collega Castelli, se ben ricordo, di ripiegare sulla aliquota del 6 per cento, pur dichiarando formalmente che mantenevo certe perplessità e che non mi persuadeva la spiegazione fornita, non ricordo se da lei, onorevole sottosegretario Macchiavelli, o da altro rappresentante del Governo, circa il fatto che, cambiandosi congegno, il 6 per cento IVA sarebbe stato altrettanto valido della formula originaria dello zero per cento. Ho ricevuto in questi giorni numerose segnalazioni da parte di direttori di giornali; oggi ho avuto anche una segnalazione dei librai. Sembra che questa aliquota del 6 per cento non sia accettabile. Non mi dilungherò su ciò, perché ho promesso di trattare in questo intervento problemi di carattere generale; ritornerò semmai sull'argomento allorché mi occuperò dello specifico emendamento che è stato trasfuso nel testo della Commissione. Se sarà il caso, presenterò un emendamento al testo della Commissione. Preannuncio tutto ciò, onorevole sottosegretario, affinché ella possa esaminare attentamente e spassionatamente il problema; sono in possesso, ripeto, di dati che mi sono stati forniti dalle categorie interessate, e che presumo siano in possesso anche di altri colleghi. Ritengo li abbia anche il relatore, onorevole Bima. Da tali dati emerge in modo chiaro che con la aliquota del 6 per cento l'industria editoriale italiana sarà profondamente turbata e danneggiata.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siamo stati informati anche noi di questa situazione che riguarda specialmente i giornali minori, della periferia. Il problema, quindi, è conosciuto dal Governo e lo prenderemo in considerazione eventualmente in sede di esame degli articoli, se saranno presentati emendamenti.

SANTAGATI. Onorevole sottosegretario, la segnalazione che ho ricevuto è dell'8 giugno,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

ritengo sia la stessa che è pervenuta a lei. Viene da parte della Federazione nazionale della stampa italiana, la quale mi ha interessato nella mia veste di pubblicista, e quindi come collega.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Santagati, le confermo che le sue argomentazioni saranno esaminate dal Governo, perché il problema possa essere studiato e, nel limite del possibile, risolto.

SANTAGATI. La ringrazio, onorevole sottosegretario. Lo stesso problema viene poi preso in esame dall'Associazione italiana degli editori per quanto riguarda i libri; non so se ella sia in possesso anche di questo promemoria, che ho trovato proprio oggi nella casella della corrispondenza. Può darsi che lo abbia ricevuto anche lei, ma che non abbia avuto ancora il modo di esaminarlo. Vi si chiarisce che il libro è attualmente esente dall'imposta di consumo, e che la riforma tributaria prevede la introduzione di un nuovo sistema. Poiché è stato annunciato che il progetto sarebbe stato modificato estendendo l'IVA fino all'ultimo stadio — e questo è successo — gli editori, convinti che naturalmente anche in tal caso il legislatore vorrà mantenere l'orientamento citato, ritengono necessario l'assoggettamento del libro all'aliquota ridotta prevista dal progetto di legge per i beni di grande interesse collettivo. Noi dovremmo — ripeto — esaminare la possibilità di applicare l'aliquota olandese dello zero per cento agli editori. Comunque, anche su questo punto non intendo dilungarmi, per l'impegno che ho preso con la Presidenza.

Mi sto limitando ad esporre principi generali, tra i quali debbo considerare anche la riduzione delle aliquote nella fascia dei redditi medi e minori. Si tratta di un problema di attualità, agganciato anche ad una proposta di legge della nostra parte politica (la proposta di legge Abelli n. 162, che porta anche la firma mia e di altri colleghi del mio gruppo), che è stata esaminata in questi giorni in aula ed è rimasta nel limbo, in attesa di vedere cosa succederà con la riforma tributaria. Tra l'altro, per quei redditi si chiede la riduzione subito, con effetto immediato o — secondo si è impegnato il Governo — con effetto dal 1° gennaio 1971, mentre la riforma tributaria entrerebbe in vigore il 1° gennaio 1972. Non faccio in proposito lunghi discorsi; mi limito soltanto a dire che l'esenzione fiscale per i lavoratori subordinati dovrebbe

essere superiore a quella attuale. È stato detto da parte del Governo (non so se l'onorevole sottosegretario sia in grado di darmi assicurazione ora o in altra occasione) che si vorrebbe estenderla fino a 840 mila lire.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è una riunione in corso, in questo momento, tra Governo e sindacati.

SANTAGATI. Quindi, il problema è di scottante attualità. La misura comporterebbe comunque un onere, per l'erario, di 850 miliardi, così come appare da conti approssimativi fatti da competenti. Ci permettiamo, per il momento, di insistere sul principio generale, salvo a scendere nei dettagli quando il Governo avrà sciolto anche questo nodo. Penso che il problema andrà definito prima ancora di arrivare alla definitiva approvazione della riforma, perché vi sono specifiche proposte di legge che — come ho ricordato — sono già all'esame dell'Assemblea.

Altri criteri, cui accenno solo sommariamente. Il primo è il perfezionamento del sistema di riscossione, in modo da superare talune ambiguità e farraginosità: non ci si spiega come oggi, in un'epoca che dovrebbe segnare il trionfo della meccanizzazione, gli accertamenti siano ancora eseguiti con criteri ottocenteschi. Il concetto che va soprattutto messo in evidenza è che bisogna perfezionare i sistemi di riscossione (e perfezionarli anche per mezzo di una anagrafe tributaria, di strumenti meccanografici, dei ritrovati della scienza più moderna, il che comporterebbe costi notevoli per l'ammodernamento dell'amministrazione, ma determinerebbe poi una riduzione del costo del tributo). Anche questo è un aspetto che la riforma non può sottovalutare: è necessario ridurre il costo dell'esazione del tributo. Ogni tributo oggi costa molto perché i sistemi di esazione sono ancora imperfetti o addirittura arretrati. Bisogna stare attenti, inoltre, a che il congegno di riscossione venga affidato ad enti, uffici o organizzazioni competenti. Secondo me è molto pericolosa la proposta, di cui si è a lungo parlato in Commissione e che in linea di massima non ha trovato accoglimento, di sostituire all'attuale congegno di riscossione, affidato ad enti esattori, il versamento diretto del contribuente allo Stato. Non ci si faccia illusioni: non si può concepire che ciò avvenga da parte del contribuente italiano, come del resto, credo, da parte di qualsiasi altro contribuente. Si cita il caso degli Stati Uniti d'America; ma in quel paese la situazione è molto diversa:

il contribuente paga il tributo facendo il suo bravo vaglia all'ufficio competente. Da noi chissà quante persone non pagherebbero il tributo! Inoltre, vorrei vedere come l'amministrazione finanziaria potrebbe pretendere la riscossione, cioè quali strumenti materiali avrebbe innanzitutto per accertare il numero e i nomi dei morosi, e poi, una volta accertati il numero e i nomi dei morosi, quale strumento giuridico coattivo si avrebbe per perseguirli. (*Interruzione del Sottosegretario Macchiavelli*). È caduto l'ultimo ostacolo che si frapponeva ad un sistema di riscossione più moderno e soprattutto più adeguato ai tempi, ma pur sempre affidato ai competenti. Purtroppo, quando esiste la pena di morte, esiste anche il boia; fino a quando vi saranno cimiteri, esisteranno sempre i becchini. Ognuno, purtroppo, deve assolvere il suo compito, anche il più ingrato. Non si può quindi togliere ai competenti il compito di esigere i tributi, come non si può togliere al medico il compito di curare, speriamo sempre bene, l'ammalato e all'avvocato di difendere, speriamo sempre bene, il suo cliente.

A me pare quindi che debba restare in piedi il congegno attuale, anche perché molti di questi enti di riscossione sono enti di diritto pubblico (alcuni sono istituti bancari). Sarà necessario accertare, semmai, quali tra quegli esattori non rispondono a criteri obiettivi, chi merita di essere scartato e chi di continuare ad operare.

Un elemento positivo della riforma è costituito dal fatto che l'aggio di riscossione non va più scorporato dal tributo; finora infatti esso non era altro, può dirsi, che una addizionale del tributo stesso. Questo oggi turba enormemente il contribuente, poiché egli vede riportata per iscritto l'aliquota del suo tributo, ma poi si accorge che in pratica paga molto di più, poiché gli aggi di riscossione incidono in una misura abbastanza notevole. Con la nuova riforma, ripeto, l'aggio è incorporato nel tributo. Si sa, per esempio, che l'aliquota dell'IVA del 12 per cento è comprensiva anche dell'aggio di riscossione. È un passo notevole, che consente sotto un certo profilo di arrivare ad un perfezionamento del sistema di riscossione e ad un gettito, quindi, augurabilmente più cospicuo per l'erario.

Un ultimo argomento di carattere generale è quello che riguarda la revisione del sistema dei ricorsi e l'inasprimento delle sanzioni per coloro che si rendono inadempienti. Non scendo nel dettaglio, avendo presentato degli emendamenti specifici sui quali mi riprometto di ritornare. Mi limito per ora ad affermare che

in un provvedimento di riforma è necessario tener conto anche della necessità di snellire il contenzioso, di creare degli strumenti più idonei e funzionali e di far pesare di più sul contribuente inadempiente la responsabilità del suo mancato adempimento.

Con questi principi generali ho esaurito la panoramica della riforma. Molte cose da me dette sono contenute negli articoli del progetto di legge, altre dovrebbero esservi inserite. Non è che tutto sia stato risolto. Avrò occasione di occuparmi di quanto sostiene il relatore onorevole Silvestri, allorché, di volta in volta, passeremo a considerare i problemi inerenti ai comuni e agli enti locali. Mi permetto soltanto di fare una brevissima notazione: l'introduzione dell'IVA in tanto si giustifica in quanto parallelamente sia compensato ai comuni quello che essi vengono a perdere per effetto della soppressione o della mancata creazione di altri tributi. Fermo questo criterio di obiettività, per cui non si può negare ai comuni quello che è doveroso dare loro nel quadro della riforma generale, sui particolari mi pronuncerò poi in occasione della discussione degli articoli.

Il relatore Bima ammette nella sua relazione che due argomenti sono stati rinviati al Comitato dei nove: il trattamento fiscale per le cooperative e la questione del personale esattoriale. Per quanto riguarda il primo argomento, mi auguro che possa essere trovata una soluzione adeguata alla tutela degli interessati. Circa il personale delle esattorie, sembra a me che la questione sia del tutto teorica. Si è voluto fare un'assimilazione, a mio avviso gratuita, tra i dipendenti del dazio e delle imposte di consumo, da una parte, e quelli delle esattorie, dall'altra. Ora, per quanto riguarda i dipendenti delle imposte di consumo, la relativa norma approvata in Commissione viene incontro alle legittime preoccupazioni degli interessati. Per il personale delle esattorie esistono già norme chiare che lo tutelano e lo pongono al riparo da qualsiasi sorpresa. D'altra parte in questa legge di delegazione (ai cui principi direttivi dovranno dare consistenza i singoli decreti delegati) non vi è nulla che possa lasciar pensare che le sorti di questo personale possano essere mutate in peggio. Non vorrei, anzi, che innovando si andasse contro gli interessi della categoria, che di fatto fruisce di una normativa preferenziale e di un trattamento economico di gran lunga superiori a quelli relativi ad altri dipendenti che esplicano mansioni affini. Volendo modificare le attuali norme si correrebbe il rischio di danneggiare gli in-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

teressati, anziché giovare loro. Su questo argomento l'opinione del mio gruppo è che non si debba fare il processo alle intenzioni e che in sede di Comitato dei nove non vi sia bisogno di ulteriori precisazioni.

A conclusione del mio intervento, mi sia consentito sfiorare soltanto un problema sul quale mi propongo di ritornare in sede di esame degli articoli: quello cioè della tutela del segreto bancario, già da me ampiamente affrontato in sede di Commissione. Illustrai allora e ribadisco oggi talune perplessità suscitate in me dalla dizione del n. 12 dell'articolo 10 del testo della Commissione (identico, in questo caso, a quella del n. 12 del corrispondente articolo 11 del testo governativo), là dove si prospetta la possibile « introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con la amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti ».

È vero che quell'avverbio « tassativamente » può un poco tranquillizzare il cittadino; ma ritengo che il principio del segreto bancario debba essere mantenuto, per i motivi che ho ampiamente esposto in Commissione e sui quali non intendo ritornare, tenendo conto anche del fatto che l'analisi della legislazione comparata rivela che la tutela del segreto bancario è norma comune in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo. Resto pertanto dell'opinione che sia opportuno modificare questa norma del disegno di legge, che oltre tutto appare di dubbia efficacia pratica. Se infatti ci si preoccupa che il segreto bancario non abbia a fare schermo a responsabilità di ordine penale, non vi è bisogno di introdurre un'apposita norma in sede di riforma tributaria: già il codice penale prevede che il procuratore della Repubblica, il giudice istruttore o comunque il magistrato competente possano prendere visione dei conti bancari quando ritengano che da ciò possano derivare elementi utili per l'accertamento di un reato o di una responsabilità penale. Se invece la violazione del segreto bancario viene interpretata come una facilitazione accordata al fisco per accertare i redditi dei contribuenti interferendo nella vita economica privata del cittadino, allora si vulnera un importante principio. Oltre tutto, il cittadino il quale sapesse che il segreto bancario non viene più tutelato e si trovasse nella dolorosa condizione di dover temere sempre un'indagine del fisco, finirebbe con l'investire i suoi risparmi in altri modi. Se il fine, come ho letto nella relazione, è quello di permettere accertamenti fiscali nei casi in cui si presume che attraverso la cogni-

zione dei depositi bancari si possa eliminare un'evasione, non vorrei che il rimedio fosse peggiore del male. Infatti, per un cittadino che si riuscirebbe forse stentatamente a cogliere in fallo grazie alla violazione del segreto bancario, se ne avrebbero tanti altri che verosimilmente rinuncerebbero alla prospettiva di affidare il loro conto a una banca, trovando altre scappatoie. Stiamo attenti, perché non vorrei che le cose potessero peggiorare, anziché migliorare, anche ai fini fiscali.

Con ciò credo di avere esaurito il mio compito di effettuare una prima panoramica sull'esame di questo provvedimento legislativo di grande rilievo. Mi auguro che in aula si continui con lo stesso metodo fattivo che si è usato in Commissione, pur nella divergenza feconda delle opinioni e delle impostazioni: ciò è essenziale se si vuol mirare al fine comune di dotare la società italiana di uno strumento tributario valido e moderno, quale può appunto essere creato da una vera riforma. Da parte del mio gruppo non c'è pregiudizialmente nessuna volontà contraria, anzi esiste ogni intendimento di contribuire con tutti gli strumenti legislativi disponibili all'attuazione di una riforma tanto attesa dall'opinione pubblica e che deve passare, ormai, dallo stadio delle attese a quello dei fatti concreti. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Laforgia. Ne ha facoltà.

LAFORGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nel rapporto della Commissione economica presentato nel 1946 alla Assemblea Costituente si possono ritrovare i primi accenni ad una nuova possibile articolazione del nostro sistema tributario, nello sforzo appunto di pervenire alla formulazione del principio stabilito, poi, dall'articolo 53 della Costituzione, il quale deve considerarsi collegato tanto all'articolo 23 quanto all'articolo 2.

L'avvio a una positiva riforma in questa materia venne dato dal compianto senatore Vanoni con l'iniziativa legislativa tradottasi nella legge detta « di perequazione tributaria » del gennaio 1951, seguita da quella di riduzione delle aliquote del marzo 1952 e dalle norme integrative contenute nella successiva legge del gennaio 1956.

Non è qui il caso di ricordare i motivi per i quali questa iniziale riforma non poté procedere secondo la gradualità e le scadenze certamente previste dal suo promotore. Basterà ricordare che nel 1962 l'urgenza di pro-

cedere a una riforma profondamente innovatrice indusse il Governo di allora a nominare una speciale commissione di studio, insediata nel settembre dello stesso anno, col compito di elaborare le linee di massima sulle quali impostare e articolare la riforma stessa.

Non si afferma cosa nuova, ma si conferma soltanto quello che è nella convinta opinione di tecnici, di studiosi ed amministratori e si è esteso evidentemente anche alla pubblica opinione, quando si osserva che il nostro attuale sistema tributario non rappresenta più, nella realtà, un vero sistema nel significato letterario e scientifico di questa parola, ma soltanto una somma di norme non legate da un logico filo conduttore, se non quello di rifornire, sotto l'unica legge della necessità, il pubblico erario dei crescenti mezzi finanziari necessari a soddisfare progredienti esigenze e consentire dunque l'assunzione e l'assolvimento di compiti e funzioni sempre più ampi e onerosi, quali sono richiesti dallo sviluppo generale del paese.

Il disegno di legge di delegazione che viene sottoposto al nostro esame si può considerare il risultato sia dei profondi studi condotti dagli esperti sia dell'esigenza sempre più sentita dai cittadini contribuenti di poter assolvere al loro dovere secondo principi di maggiore chiarezza, che significa maggiore giustizia e certezza del diritto.

Sotto questo profilo ritengo che l'impostazione generale del provvedimento possa e debba da tutti essere condivisa senza riserve, proprio nel punto in cui si procede a radiare dal congegno tributario tutta la folla incalcolabile e intollerabile delle maggiori e minori imposte, alcune delle quali di dubbio rendimento netto, per dar luogo ad una loro riasunzione in pochi, ma importanti tributi, i quali rappresentano veri e propri pilastri del nuovo sistema.

Questo criterio porta certamente al conseguimento del fine della chiarezza, alla quale ho accennato e della quale si sente viva e generale la necessità. Vorrei sottolineare che questo è particolarmente auspicato dalle categorie dei minori contribuenti, i quali — lo si può senz'altro affermare — sono le vittime naturali di un sistema fiscale disordinato, irrazionale, farraginoso e incomprensibile ai più.

Lo stesso criterio porta, altresì, al conseguimento dell'obiettivo di evitare che redditi e cespiti di uno stesso contribuente sottoposto a più imposizioni vengano diversamente valutati nelle varie sedi, dando luogo ad una

naturale moltiplicazione di ricorsi i quali intasano il sistema del contenzioso con danno generale, e di evitare altresì che la capacità contributiva del cittadino, concetto e dato di fatto certamente unitario, divenga divisibile e sia svuotato del suo essenziale significato: il che avviene quando si perde di vista il fatto che il contribuente paga tutte le tasse, e non soltanto quella presa in considerazione in un determinato momento. La creazione di un'imposta unica sul reddito delle persone fisiche riesce a realizzare questi criteri e questi fini attraverso il coacervo di tutti i redditi che affluiscono a ciascun singolo contribuente e la loro tassazione secondo aliquote crescenti per scaglioni, in modo da assicurare il carattere progressivo dell'imposizione tributaria, appunto in armonia con il disposto dell'articolo 53 della Costituzione.

La somma di 30 mila lire da portare in detrazione dall'imposta come quota esente è stata elevata a 36 mila, e ciò per attenuare l'onere gravante sui redditi di minore entità i quali corrispondono al minimo fabbisogno di vita del contribuente e della sua famiglia.

LENTI, Relatore di minoranza. Questa detrazione è per tutti i redditi, non per i soli redditi minori.

LAFORGIA. È esatto, ma costituisce per lo meno una rivalutazione adeguata di quel minimo esente che era fermo a 240 mila lire.

A questo riguardo sarebbe opportuno collegare la predetta misura di quota minima esente all'indice del costo della vita, per evitare che, per effetto della svalutazione monetaria, essa venga ad assumere anche parzialmente un valore reale inferiore a quello nominale. Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda le detrazioni di somme a titolo di sgravio per carichi familiari.

Sempre nel quadro dei riguardi che si devono avere per i redditi minimi, ritengo auspicabile una riduzione delle aliquote sui primi scaglioni: esse appaiono piuttosto sostenute in rapporto alle quantità di reddito cui si riferiscono.

Per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi patrimoniali, se ne possono condividere la natura e la giustificazione, sia teorica sia pratica, collegata alla necessità di compensare i vari enti locali della perdita di gettito che essi subiscono per l'abolizione dei tributi di loro spettanza.

La presunzione del 50 per cento cui fa ricorso il disegno di legge per scindere dal

reddito realizzato dalle imprese individuali quello attribuibile al lavoro del titolare — che l'imposta non intende evidentemente colpire — dà luogo a fondate perplessità. Un precedente lo ritroviamo già nel regio decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di un'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

Anche in quel caso si fece ricorso ad una presunzione assoluta, discriminando però i redditi di lavoro secondo percentuali decrescenti in ragione inversa all'entità del reddito di impresa e con differenziazioni per i due settori dell'industria e del commercio. D'altra parte, se si dovesse procedere all'accertamento, caso per caso, del capitale realmente impiegato nelle diverse imprese, si aprirebbe la strada ad un macchinoso congegno di accertamento e di contenzioso, notevolmente pesante per i contribuenti e per l'amministrazione: questa strada rimane, invece, preclusa dall'esistenza della presunzione, che certo non ammette la possibilità di prove in contrario.

Un importante correttivo a possibili scompensi, anche non trascurabili soprattutto nel vastissimo campo delle attività artigiane, commerciali ed agricole, nelle quali — per il loro carattere familiare — il reddito proveniente dal lavoro prevale su quello del capitale impiegato (vedi articoli 85 e 85-bis dell'attuale testo unico delle imposte dirette), è costituito dalla detrazione minima da operare sui redditi delle imprese a titolo di lavoro prodotto dal titolare (che, evidentemente, deve prestare la sua opera nell'azienda): tale detrazione minima, già fissata (articolo 4, n. 5), in 600 mila lire, è stata portata a 1 milione e 500 mila nel testo della Commissione, in accoglimento di un mio emendamento. Desidero dare atto al Governo dell'attenzione che ha prestato al problema, di grande rilevanza, che attiene appunto al tipo, alla natura del reddito che emerge dall'attività delle minori imprese a carattere personale e familiare.

Il correttivo adottato per temperare gli effetti anche paradossali — e lo si può dimostrare — di una drastica presunzione del 50 per cento ai fini della detrazione acquista così maggiore consistenza e servirà a sollevare dall'imposta quella schiera numerosa di piccole imprese commerciali, artigiane ed agricole che tutte gravitano sulle persone dei loro titolari e nelle quali il capitale ha, quindi, scarsissima rilevanza e comunque una funzione integrativa del lavoro dell'uomo.

Per evitare nel modo più assoluto che la presunzione del 50 per cento possa portare — specie per le attività dell'artigianato artistico e tradizionale — a colpire un supposto reddito derivante da un inesistente capitale, sarebbe forse opportuno rivedere la misura della percentuale stessa elevandola al 66 per cento, e cioè ai due terzi del reddito: ciò potrebbe essere praticato per tutte quelle imprese minori il cui reddito di ricchezza mobile è attualmente classificato nella categoria C-1, in base a disposizioni di legge fondate sul riconoscimento della prevalenza del lavoro. Questo riconoscimento verrebbe infatti negato attribuendo al fattore lavoro un valore componente pari a quello del capitale nella formazione del reddito delle imprese che realizzano un utile superiore ai 3 milioni di lire l'anno. Si deve notare che questo tributo (imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali), aggiungendosi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, viene ad elevare il carico tributario complessivo e potrebbe portarlo ad una misura eccedente le capacità contributive dei soggetti, costituendo anche un elemento contrario allo sviluppo delle loro attività.

L'introduzione nel nostro sistema tributario — e quindi nella riforma in discussione — dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le ben note direttive adottate dalle Comunità europee, costituisce senz'altro uno dei capitoli più rivoluzionari del disegno di legge di delegazione. Nel nostro paese esattamente da trent'anni (il provvedimento istitutivo porta, infatti, la data del 19 giugno 1940) vige l'imposta generale sull'entrata, che costituisce una delle voci di gettito più cospicue (circa 1.900 miliardi di lire. Questo tributo, certamente complesso e in qualche caso tormentoso, ha trovato, mediante la manovrabilità delle aliquote e dei sistemi o regimi speciali di imposizione, notevoli possibilità di adattamento, secondo le varie esigenze dei diversi settori della produzione e degli scambi.

La nuova imposta — già battezzata IVA — si presenta con caratteristiche strutturali e quindi con meccanismo di applicazione totalmente diversi, sicché contribuenti ed uffici amministrativi dovranno necessariamente adeguarvisi.

D'altra parte è ben noto che la decisione comunitaria si giustifica con la necessità di abolire quelle imposte che, per loro natura, producono effetti cumulativi tali da distorcere la concorrenza, influenzando i prezzi dei prodotti e dei servizi. Problemi di vastissima portata si pongono, perciò, alle classi dei contri-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

buenti industriali, commercianti, artigiani, agricoltori, artisti e professionisti.

I principi stabiliti dal disegno di legge di delegazione al nostro esame corrispondono — e non potrebbe essere altrimenti — a quelli fissati dalle direttive comunitarie, con le differenziazioni che esse consentono agli Stati membri di porre in atto.

Non si possono negare alcuni aspetti positivi che il nuovo tributo presenta, specie per l'eliminazione dell'effetto cumulativo, il quale produce un aggravio fiscale per i prodotti a lungo ciclo produttivo e distributivo; per la spinta a nuovi investimenti; per l'immediata acquisizione del credito d'imposta in caso di esportazione. Tuttavia, la stessa natura della nuova imposta, la quale grava sul valore che si aggiunge alle materie prime, merci, prodotti nei diversi cicli produttivi e distributivi, nonché sulle prestazioni di servizi, richiede tutta la complicata meccanica delle deduzioni imposta da imposta, e la presentazione di dichiarazioni mensili da parte dei contribuenti agli uffici tributari che saranno chiamati ad amministrare l'imposta.

Mentre è innegabile che problemi di ristrutturazione contabile sussistano per qualsiasi impresa produttiva di beni e di servizi, devo sottolineare la particolare gravità della situazione che potrà verificarsi per le imprese minori, ove non fossero attentamente considerate le loro peculiari caratteristiche. Evidentemente non sarebbe realistico pensare che esse possano di punto in bianco attrezzarsi alla tenuta di una contabilità che il codice civile — all'articolo 2214 — esclude del tutto e che, d'altra parte, significherebbe per esse l'aggravio di una spesa certamente non trascurabile. Né si può, senza abbandonare il senso della realtà, supporre che commercianti ed artigiani, i quali hanno rapporti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti, possano procedere alla fatturazione di tali atti economici, contraddistinti dalla velocità con la quale sono compiuti e dalla loro numerica rilevanza.

Le direttive della CEE prevedono espressamente un regime speciale d'imposta per le imprese minori, che si adatti appunto alle loro possibilità nel quadro delle situazioni esistenti nei vari paesi. Il disegno di legge prevedeva per tali categorie soltanto una modificazione della modalità d'applicazione della imposta. In seguito alla presentazione di un mio emendamento, approvato in Commissione, il principio dell'adozione di un vero e proprio regime speciale è stato accolto, e se ne è

anche delineata l'articolazione per sommi capi.

Tale articolazione non può essere altro che quella di « forfetizzare » il pagamento dell'imposta prevedendo una zona di esonero per le imprese che realizzano uno scarso volume di affari (si tratterà dei servizi personali, delle prestazioni minute e delle piccole produzioni che vanno direttamente dal laboratorio al consumatore finale); di detrazioni decrescenti in ragione inversa al volume degli affari; e di un tipo di abbonamento ragguagliato al volume annuo degli affari, così come praticato — se sono esatte le mie informazioni — nella Germania federale.

Occorrerà tuttavia provvedere, attraverso una manovra di aliquota, a che i crediti di imposta per questa categoria siano comunque assicurati, e a che sia sancito il diritto alla rivalsa, per evitare il grosso pericolo di vedere trasformata e snaturata un'imposta sul consumo in un tributo diretto a carico dell'impresa, tributo che avrebbe tra l'altro un carattere regressivo, essendo fondato sul reddito lordo.

In materia di esenzioni mi sembra quanto mai opportuno stabilire l'aliquota zero per i giornali quotidiani e periodici, e per le riviste, la cui alta funzione informativa, culturale, politica e sindacale è giustamente e generalmente riconosciuta. In Commissione questo problema fu affrontato e si ritenne di stabilire un'aliquota ridotta. Però questo è pacifico in un momento di evidente crisi in cui versa tutta l'editoria per quanto attiene non solo ai giornali periodici minori, ma anche ai grandi quotidiani. Credo che l'Assemblea debba riconsiderare tutta la questione: e mi fa piacere aver ascoltato prima le dichiarazioni in proposito del rappresentante del Governo, perché questo problema possa essere impostato in termini diversi, anche sulla base dell'esperienza che in Olanda si è già maturata, al fine di arrivare a stabilire l'aliquota zero.

D'altra parte, il disegno di legge prevede una differenziazione di aliquote posta in rapporto alla diversità dei consumi secondo la loro particolare configurazione e necessità, per cui particolari riguardi verso la stampa mi sembra si inquadrino convenientemente in questo contesto.

In sostanza abbiamo il dovere di porre il legislatore delegato in grado di disporre di uno strumento tale da consentirgli ampie possibilità di articolare il regime speciale per le piccole imprese nel modo che meglio si adatti alle manifeste difficoltà nelle quali esse si verranno a trovare di fronte alla nuova imposta

e di far sì che questa non si traduca in un serio ostacolo all'esercizio della loro ordinata attività ed alle loro possibilità di sviluppo, che rappresentano altrettanti fattori di grande rilievo per l'economia generale, per l'occupazione e per la crescita del reddito nazionale. A questo proposito l'occasione mi pare opportuna per sottolineare che alla vitalità del nostro sistema economico largamente partecipano oltre 5 milioni di piccole imprese del settore artigiano, commerciale, agricolo e dei servizi.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Le stanno strangolando con il blocco dei crediti...

LAFORGIA. In codesta materia, come ella sa, onorevole Raffaelli, si sta provvedendo. Infatti il ministro del tesoro ha già dato assicurazione che sarà provveduto ad un raddoppio dei fondi di dotazione del credito speciale.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ma solo per le imprese artigiane.

LAFORGIA. Quanto alle imprese commerciali, presso la Commissione industria è in corso l'esame di un provvedimento volto a rilanciare il credito speciale.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. La media impresa industriale viene strangolata, glielo posso assicurare: ma ne parleremo più diffusamente in altra sede.

LAFORGIA. Possiamo dire che questa massa di piccole imprese, oltre 5 milioni, che operano in questi settori fondamentali della economia del paese — agricoltura, servizi, commercio e artigianato — costituisce veramente la fanteria della nostra economia. A queste piccole imprese dobbiamo guardare con ammirazione per la loro silenziosa attività, per lo spirito di libera iniziativa che le anima, per la capacità che esse hanno di resistere nei periodi di sfavorevole congiuntura, costituendo indubbiamente un elemento stabilizzatore dell'economia stessa. Il sistema fiscale nel suo complesso, e cioè sotto il profilo della pressione globale che esso esercita sul reddito di queste imprese, è capace di incidere negativamente sulla loro gestione scoraggiando nuove iniziative e mortificando quelle esistenti. È per questo, dunque, che anche nel campo degli accertamenti del reddito ed in particolare per quanto attiene all'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili occorre operare con grande prudenza e necessaria

gradualità, suggerite dalla conoscenza della reale articolazione strutturale delle piccole imprese e del limite che è imposto anche dalle numerose formalità alle quali esse sono già oggi obbligate da tutto il complesso sistema cosiddetto parafiscale (intendo riferirmi agli adempimenti che riguardano l'INAIL, l'INAM, l'INPS, l'ENPI, e così via, nonché alle norme che regolano i rapporti di lavoro in genere).

Nel corso dell'esame del disegno di legge in Commissione mi sono già reso interprete delle istanze delle categorie minori, e soprattutto di quelle artigiane, secondo le indicazioni formulate dalle varie organizzazioni sindacali di categoria. Mi auguro che in questa sede le parti del progetto che riguardano le piccole imprese possano essere ulteriormente approfondite, migliorando il testo, così da raggiungere lo scopo di tutelare convenientemente questi importanti comparti dell'attività economica nazionale che meritano tutta la nostra migliore considerazione anche per il modo composto e democratico con il quale esprimo le loro giuste e fondate aspirazioni nel settore impositivo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti.

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208), con modificazioni;

ALESSI e LA LOGGIA: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai » (2217), con modificazioni;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

Senatori LA ROSA ed altri: « Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collocamento » (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2194);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo indu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

striaie di Taranto » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2480);

« Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2481);

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari » (2231), con modificazioni;

dalla XII Commissione (Industria):

« Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero » (2235);

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 » (2334), con modificazioni;

URSO e USVARDI: « Inquadramento del personale tecnico di radiologia » (565), con modificazioni.

Annunzio di interrogazioni.

FINELLI, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 18 giugno 1970, alle 16:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

BRIZIOLI: Costituzione di un fondo regionale di garanzia per le piccole attività economiche (706);

BRIZIOLI: Estensione alla piccola pesca della esenzione dall'imposta di fabbricazione sui carburanti (2002);

DEGAN e BOLDRIN: Agevolazioni fiscali sui carburanti per i natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere (1486);

BALLARIN ed altri: Estensione ai pescatori della piccola pesca delle agevolazioni fiscali per l'uso dei carburanti (1841).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— Relatori: Silvestri e Bima, per la maggioranza; Raffaelli, Vespignani e Lenti, di minoranza.

3. — votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469).

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

e della proposta di legge:

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (2188);

— Relatore: Mancini Antonio.

5. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— Relatore: De Ponti.

La seduta termina alle 19,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

LEVI ARIAN GIORGINA E DAMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il nuovo rettore del convitto nazionale Umberto I di Torino ha imposto una disciplina autoritaria, antiquata e di tipo militaresco quale prevedeva l'ottocentesco regolamento dell'istituto, sospendendo fra l'altro i rapporti fra scuola e famiglia e prescrivendo agli insegnanti e agli alunni di entrare e di uscire dall'istituto solo attraverso la scala di servizio, ed ha recentemente annunciato che nel prossimo anno scolastico:

1) nelle prime classi elementari e medie non saranno più iscritte le ragazze — come esterne —, procedendo così alla graduale soppressione delle classi miste, invece favorevolmente accolte dai genitori e dai docenti;

2) non saranno più accolti come esterni nuovi alunni del rione, dove le scuole statali sono sovraffollate, mentre nel convitto il numero di alunni per classe è in media non elevato;

3) gli alunni esterni attualmente iscritti avranno la facoltà di terminare nel convitto solo i corsi dello stesso grado, ma non di iscriversi a quelli del grado superiore;

e per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché l'educazione e l'istruzione dei giovani nel convitto nazionale di Torino ritornino ad essere improntati ai principi della moderna pedagogia, in uno spirito di libertà e di collaborazione fra i componenti il mondo della scuola, le famiglie e il quartiere. (4-12485)

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che nei corsi integrativi presso gli istituti magistrali e i licei artistici istituiti in applicazione della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono sorte divergenze circa la interpretazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1969, il quale prescrive che « la mancata frequenza di un terzo delle lezioni non consente l'ammissione al colloquio », e se non ritenga che il suddetto terzo debba essere calcolato sul totale annuo delle ore di lezione di tutte le materie sommate insieme e

non sul totale delle ore di ciascuna materia, e che per « lezioni » si intendano quelle effettivamente svolte, escludendo quindi dal computo le ore di lezione non effettuate per l'assenza degli insegnanti, e quindi in nessun modo recuperabili dagli studenti, indipendentemente dalla loro volontà, con una interpretazione perciò del decreto ministeriale nel modo più favorevole per gli studenti, che, essendo nella stragrande maggioranza lavoratori, hanno potuto essere presenti alle lezioni solo quando erano liberi da impegni di lavoro.

Per sapere inoltre se è a conoscenza che alcuni docenti universitari, coordinatori dei suddetti corsi integrativi, i quali per questo incarico percepiscono la somma di lire 900.000 annue, non si sono affatto interessati dei corsi stessi, comparando in tutto l'anno una volta o due nell'istituto, e che i corsi sono molto insoddisfacenti per le assenze e i ritardi degli insegnanti, per il carattere esclusivamente cattedratico delle lezioni, e perché le materie obbligatorie si riducono a una piatta e quindi inutile ripetizione del programma del 4° corso, per di più affrettata, essendo i corsi iniziati a fine gennaio.

Per sapere infine quali provvedimenti intenda prendere per il prossimo anno scolastico, al fine di garantire la serietà dei suddetti corsi integrativi, qualora non si sia ancora realizzata la auspicata riforma della scuola secondaria superiore. (4-12486)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è ancora stata accolta la richiesta presentata, fin dal mese di febbraio 1970, dalla Associazione dei commercianti e dall'Associazione dei piccoli e medi commercianti di Forlì, sostenuta dal parere favorevole delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e della amministrazione comunale, per l'adozione della settimana semicorta da parte delle aziende commerciali del comune di Forlì;

per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento esistente nella categoria dei commercianti forlivesi per il mancato accoglimento della loro richiesta, osteggiata in modo ingiustificato solo dalla Standa, unico grande magazzino esistente nel comune di Forlì;

per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare un rapido accoglimento della richiesta dei commercianti ed evitare uno stato di agitazione che provocherebbe disagi tra la popolazione. (4-12487)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

BIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni che hanno consigliato il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Pagani (Salerno) a non inoltrare la denuncia presentata, in data 27 gennaio 1970, contro tale Fezza Tommaso per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale nella persona del signor Roberto Testardo. (4-12488)

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi ostano al ripristino del riconoscimento del servizio prestato dalle insegnanti elementari presso le colonie estive come attività a carattere didattico-educativo e quindi valutabile con punteggio nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze.

Come è noto tale punteggio di valutazione per gli insegnanti elementari che partecipano come assistenti o dirigenti di colonie estive è stato in vigore dal 1959 al 1967.

Si chiede pertanto se il Ministro interessato non ritenga giunto il momento di inserire la sopra auspicata valutazione, anche nei titoli di servizio per tutti gli altri concorsi o direttivi.

A tale proposito si fa presente che il valore educativo e didattico delle colonie di vacanza si è andato sempre più accentuando, per riconoscimento unanime di direttori, ispettori e provveditori agli studi, al punto che sembra regge giusto ottenere il ripristino di una valutazione del servizio in tutti i concorsi magistrali così come avviene per i doposcuola, per le scuole festive ed estive, ecc., tenuto anche presente che il Ministero della pubblica istruzione con sua circolare 5697 del 29 maggio 1950 riconosceva alle colonie estive « compiti e fini che, nella sostanza e nella forma, sono compiti e fini della scuola ». (4-12489)

BIANCHI GERARDO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se è a loro conoscenza che il rappresentante sindacale della DIRSTAT in Firenze ha inviato, a mezzo ufficiale giudiziario, una diffida a tutti i direttori provinciali delle poste di Toscana perché non siano trattenuti sugli stipendi degli appartenenti alla categoria direttiva gli importi delle giornate di sciopero da essi fatte;

b) se ciò risponde a qualche norma interna del Ministero competente, valida solo per la citata categoria. (4-12490)

BRIZIOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se risponde a verità che l'Enel intenderebbe trasportare mediante sollevamento con elettropompe, ingenti quantitativi di acqua dal lago di Corbara al lago di Bolsena e viceversa per alimentare una centrale elettrica sotterranea, determinando così notevoli escursioni nel livello delle acque dei due laghi ed una alterazione dell'equilibrio climatico, dannosi per la fauna ittica e lo sviluppo turistico dei due laghi ed in particolare per le colture ortofrutticole specializzate intorno al lago di Bolsena.

Per sapere se non ritengano di intervenire per indurre l'Enel a rinunciare al progetto. (4-12491)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che altra precedente interrogazione sulla stessa materia è rimasta sinora senza esito — se non ritengano doveroso disporre una inchiesta per accertare se risponde al vero il fatto che numerosi dipendenti delle Tranvie provinciali napoletane siano stati dichiarati falsamente ammalati al solo scopo di essere disponibili allo svolgimento di attività elettorali in favore di forze politiche e di singoli candidati impegnati nelle recenti elezioni comunali, provinciali e regionali del 7 giugno 1970, procurando così gravissimo danno alla cassa soccorso, che è di tutti i dipendenti, all'azienda ed al comune di Napoli che di essa è l'unico proprietario;

se non ritengano che, nel caso corrisponda al vero il fatto, siano severamente da punirsi amministratori e dirigenti della cassa di soccorso, oltre che dell'azienda, per aver procurato o tollerato quanto avvenuto e proprio nel momento in cui i titolari delle farmacie convenzionate si rifiutano di rilasciare medicinali agli assistiti per i forti crediti che essi vantano nei confronti della cassa stessa a causa della sua situazione deficitaria. (4-12492)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere per quali motivi l'istruttoria della pratica relativa alla istanza tendente ad ottenere i benefici ed i riconoscimenti previsti dalla legge n. 263 del 1968 del signor Ossemblain Raffaele, nato a Napoli il 28-II-1889, non ancora è stata completata e definita, nonostante essa fosse completa della documentazione ri-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

chiesta; per sapere, inoltre, in che modo ritiene di poter accelerare il già lunghissimo iter della stessa. (4-12493)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere se non ritengano opportuno accertare i motivi per i quali il console italiano nella città tedesca di Arnzberg, interessato alla questione, non abbia mosso un dito a difesa ed a salvaguardia degli interessi del lavoratore di Lacco Ameno (Napoli) Castaldo Giacinto, colà emigrato, che dopo aver lavorato per circa due mesi alle dipendenze della « Fabbrik Severin » si è visto rifiutare il salario e la liquidazione senza alcun motivo e per sapere, indipendentemente dall'esito di tale eventuale accertamento, quale passo intendano compiere affinché al nostro connazionale sia dato quanto gli spetta. (4-12494)

D'IPPOLITO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali la richiesta di finanziamento avanzata per la costruzione dello stabilimento sociale della « Cantina sociale » di Manduria, la quale è composta da 750 soci ed ha lavorato fino a 55 mila quintali di uve in un anno, è stata respinta negli anni 1968 e 1969 e non ancora decisa per il 1970, mentre è stata accolta analoga richiesta della « Cooperativa Pliniano » della stessa Manduria, praticamente non funzionante.

Per conoscere altresì se non intenda provvedere con sollecitudine alla richiesta della « Cantina sociale » per il 1970. (4-12495)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia informato sui frequenti guasti all'impianto ripetitore TV di Arzana (provincia di Nuoro), di quali ne siano le cause e di quali i motivi della mancata eliminazione dell'inconveniente che impedisce ai teleutenti di molti comuni della Ogliastro di fruire di un servizio per il quale corrispondono il canone alla RAI-TV.

Per conoscere altresì quali misure il Ministro ritenga di adottare per assicurare la regolare ricezione dei servizi televisivi agli utenti dell'Ogliastro. (4-12496)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponda a verità quanto comunicato ad alcune

concorrenti al posto di fattorino (carriera ausiliaria - tabella S) e cioè che anche per il personale femminile è richiesta la statura minima di metri 1,55 e se, nel caso affermativo, non ritenga di dover modificare la disposizione in modo da evitare che, specie nelle regioni meridionali, siano escluse dal concorso le non poche donne che non hanno tale statura. (4-12497)

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 17239 del 22 giugno 1965 chiedeva di conoscere il pensiero del Ministero della pubblica istruzione sul servizio prestato dalla dottoressa Gemma Narizzano in qualità di assistente di merceologia presso la Facoltà di scienze economiche e commerciali dell'Università degli studi di Genova dal 1° novembre 1919 al 31 ottobre 1934, ai fini del computo della pensione.

Dopo quattro anni di attesa il Ministero dell'industria sollecitava la risposta a quello della pubblica istruzione con nota n. 6846 dell'11 marzo 1970, risposta che a tutt'oggi non risulta pervenuta.

L'interrogante chiede infine di sapere come deve comportarsi una onesta e proba cittadina ottuagenaria per vedersi riconosciuti i propri sacrosanti diritti derivanti dagli oltre 19 anni di onorato e lodevole servizio prestato alle dipendenze dello Stato, di cui 4 quale ufficiale della Croce rossa italiana durante la guerra 1915-1918 e 15 alle dipendenze della pubblica istruzione. (4-12498)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di viva preoccupazione e di forte agitazione in cui si trovano le raccogliatrici di gelsomino e tutta la popolazione dei comuni di Palizzi e Bova Marina (Reggio Calabria) a causa dell'assurda decisione presa dalla ditta « barone » Nesci di non effettuare la coltivazione dei gelsomini esistenti nelle proprie aziende dei comuni indicati.

Tale decisione oltre ad accentuare la crisi dell'economia della zona, provoca un pericolo di eccezionale gravità per le centinaia di raccogliatrici di gelsomino, le quali verranno private dell'unica possibilità di occupa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

zione (anche se stagionale) che rappresenta per quelle lavoratrici la principale fonte di lavoro e di reddito, nonché la sola possibilità di aver diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali.

Di fronte alla deprecabile e offensiva decisione che l'azienda intende mettere in atto e in considerazione della legittima esasperazione dei lavoratori e dei cittadini per le ripercussioni estremamente gravi che si potrebbero determinare sul terreno sociale ed economico, gli interroganti chiedono se non ritengano opportuno intervenire immediatamente per costringere l'azienda ad eseguire le adeguate coltivazioni e di assumere la stessa quantità di mano d'opera occupata negli anni trascorsi e per espropriare la terra, applicando la legge sulle terre incolte e mal coltivate per assegnarla alle stesse raccogliatrici di gelsomino, qualora il proprietario dovesse insistere sul suo ingiustificabile disegno. (4-12499)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati intendano adottare per rendere giustizia alle popolazioni delle frazioni Bruca, Chiarolla, Plumbecca e Licanò di Montebello Ionico (Reggio Calabria), che a causa della mancanza di acqua potabile e dell'assenza di strade di collegamento con il centro abitato e con il resto della provincia sono in agitazione.

La responsabilità della grave situazione è dovuta all'insensibilità dell'amministrazione comunale che ha lasciato in uno stato di totale abbandono le frazioni, dimenticando le promesse che ha fatto durante le campagne elettorali.

Al fine di venire incontro alle giuste richieste di quelle centinaia di cittadini gli interroganti chiedono che siano predisposte misure urgenti per garantire l'acqua potabile, mediante la costruzione di una rete idrica e per la costruzione di strade di collegamento con la provinciale S. Elia-Montebello. (4-12500)

GIANNINI E GRAMEGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire per disporre l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 1970, n. 281, adottata dalla giunta municipale del comune di Castellana Grotte (Bari), e l'addebito agli

amministratori di quel comune della relativa spesa di lire 500 mila.

Si tratta di una deliberazione con la quale, col metodo della trattativa privata, si ordina ad una tipografia di Putignano la stampa di « un volumetto consuntivo dell'attività svolta dall'amministrazione comunale nel decorso ciclo amministrativo, in numero di 5.000 copie da distribuire tra la cittadinanza ».

Sull'intera ultima pagina del volumetto di cui trattasi risulta stampato l'emblema della Democrazia cristiana.

L'iniziativa ha finito così con l'assumere un chiaro scopo di propaganda elettorale a favore di un partito politico, anche perché il volumetto è stato distribuito durante la recente campagna elettorale.

È opinione degli interroganti che, in conseguenza, la spesa di lire 500 mila non possa essere assunta dal comune. (4-12501)

LIZZERO, SKERK, SCAINI E BORTOT. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della difesa.* — Per sapere se siano informati in ordine ai gravissimi danni nuovamente determinati dai mezzi corazzati militari nelle scorse settimane sul territorio carsico del comune di Doberdò del Lago (Gorizia), dove si sono ripetute le ormai consuete manovre ed esercitazioni di reparti dell'esercito.

Gli interroganti fanno presente che l'utilizzo dei pesantissimi mezzi corazzati e blindati nelle esercitazioni di cui si tratta, non solo ha prodotto danni gravi al suolo, ma ha portato alla distruzione totale o prodotto lesioni irreparabili a piante, a colture arboree tra cui ad alcuni di piante rare tipiche del Carso che debbono essere protette e ha generato conseguenze gravissime per l'economia familiare dei diretti coltivatori che hanno le loro aziende in quella zona.

Gli interroganti ricordano altresì che in quella zona carsica, oltre che in un'altra del territorio triestino, esistono due campi di esercitazione e di tiro utilizzati dall'esercito, per cui non solo vi sono intollerabili vincoli di servitù militari che ostacolano ogni sviluppo economico e la stessa attività lavorativa da parte delle locali comunità slovene, ma sono in pieno contrasto con l'esigenza ormai unanimemente sentita, di salvaguardare e tutelare le riserve naturali del Carso oltre che l'esistenza della comunità slovena.

Gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti i Ministri intendano adottare al fine: a) di valutare esattamente il

danno generato nel comune di Doberdò del Lago ai coltivatori sloveni da parte delle esercitazioni militari; *b*) di provvedere a rimuovere i due campi di esercitazioni e di tiro esistenti nella zona carsica triestina e isontina; *c*) di provvedere all'equo indennizzo dei proprietari danneggiati; *d*) di togliere, in sede di revisione, quelle servitù militari che in quel comune si rivelano gravosissime per la vita economica e sociale locale e della stessa regione Friuli-Venezia Giulia, se la loro esistenza si rivela quale pesantissimo ostacolo di carattere militare contro l'insediamento del protosincrotrone del CERN nella zona.

(4-12502)

CASSANDRO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che la Commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale ha escluso dall'area di sviluppo industriale di Foggia l'agglomerato di « Incoronata » — se non ritenga opportuno intervenire perché tale decisione sia riesaminata alla luce delle considerazioni fatte dalla Giunta municipale di Foggia la quale ha ricordato come non sussistano validi motivi neanche quelli di presunte difficoltà di approvvigionamento idrico che giustificano l'esclusione di detta zona, esclusione che comprometterebbe tutto il nucleo centrale dell'area di sviluppo.

(4-12503)

CATTANEI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si ritenga opportuno consentire alle vigilatrici d'infanzia di partecipare ai vari corsi di specializzazione (fisioterapisti, chinesiterapisti, ortottisti, logopedisti, ecc.) ai quali sono già ammesse le infermiere professionali.

Alle vigilatrici d'infanzia infatti è riconosciuta l'abilitazione all'assistenza del bambino malato, ciò che comporta per esse non solo una solida preparazione a carattere infermieristico pediatrico, ma la necessità di una

sempre maggiore specializzazione per tutte le esigenze richieste dall'assistenza pediatrica.

I grandi complessi pediatrici, gli ospedali, le cliniche ed i numerosi istituti specialistici esistenti in Italia richiedono al proprio personale oltre all'assistenza infermieristica pediatrica di base, una qualificazione specialistica nel campo della neuropsichiatria, della fisiochinesiterapia, della chirurgia, ecc.

Appare pertanto non logico che tale assistenza nel settore pediatrico non possa essere assolta dalle vigilatrici d'infanzia (il cui titolo di studio è parificato a quello delle infermiere professionali) perché esse non possono conseguire titoli di specializzazione, partecipando ai corsi sopra citati.

(4-12504)

FIGNI. — *Ai Ministri degli affari esteri, della sanità e dell'interno.* — Per sapere se non intendano disporre una serie di adeguati e coordinati interventi con le autorità della Confederazione Svizzera per affrontare il grave problema del progressivo inquinamento delle acque del lago Ceresio.

Illustri idrologi hanno confermato che il lago avrà pochissimi anni di vita se continuerà l'attuale afflusso di sostanze inquinanti.

La situazione più grave si presenta nel bacino di competenza elvetica ma interessa anche il bacino italiano ove, anche nelle nostre località rivierasche il problema degli scarichi non è stato affrontato né risolto, sia per quanto riguarda le fognature sia per quanto concerne le immissioni delle acque dei torrenti Cuccio, del Rezzo, del Soldo.

Va rilevato che sul lago Ceresio si affacciano impianti turistici di notevole importanza che rischiano di ricevere gravi conseguenze negative dal continuo aggravarsi del fenomeno dell'inquinamento delle acque.

L'inquinamento rappresenta inoltre anche un grave pericolo nei confronti delle falde freatiche le quali costituiscono l'indispensabile riserva d'acqua potabile per le zone interessate.

(4-12505)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se l'uso del DDT — prodotto riconosciuto dannoso all'organismo umano in quanto cancerogeno — sia stato definitivamente eliminato dal commercio nel nostro Paese;

se l'OMS sia intervenuta in tutti gli altri Paesi del mondo per vietare l'uso di detto insetticida nelle zone ancora colpite dalla malaria;

se, infine, non si ritenga opportuno, allo scopo di contribuire alla lotta contro il terribile male che colpisce ancor ogni anno milioni di esseri umani, suggerire all'OMS stessa di stimolare studi e ricerche in campo terapeutico avvalendosi dell'esperienza della scuola italiana che, a suo tempo, aveva messo a punto idonei preparati antimalarici.

(3-03281)

« CASSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per conoscere quali provvedimenti intende adottare onde venga ristabilita la parità di trattamento per tutte le ditte di autotrasporto che effettuano servizi negli scali ferroviari milanesi. Infatti una azienda, la Trasporti Terminali Milanesi (TTM), gode, da parte della direzione delle ferrovie dello Stato, non si sa a quale titolo di una serie di facilitazioni che la pongono in una condizione di netto vantaggio rispetto alle altre aziende che svolgono detti servizi.

« Le agevolazioni di cui gode la ditta TTM possono così riassumersi:

1) la ditta TTM ha la facoltà di parcheggiare i propri automezzi all'interno degli scali durante la notte, cosa non permessa alle altre aziende;

2) la ditta TTM può godere dell'uso esclusivo di molti binari per il carico e lo scarico dei vagoni mentre le altre aziende si devono servire dei binari di uso comune;

3) la ditta TTM gode di una franchigia di 72 ore per lo scarico e la resa dei carri vuoti mentre alle altre aziende vengono concesse solo 24 ore;

4) alla ditta TTM è permesso di lavorare nei recinti degli scali fino alle ore 21 mentre le altre aziende debbono interrompere il lavoro alle ore 19;

5) alla ditta TTM è permesso di effettuare servizi negli scali nella giornata della

domenica mentre alle altre aziende ciò non è permesso;

6) per effettuare consegne mediante carrelli stradali molte volte la ditta in oggetto trasborda il carico dai carri a 4 assi a quelli a due assi che preleva vuoti negli scali;

7) il trasporto dei carri ferroviari a destinazione mediante carrelli stradali, che dovrebbe effettuarsi solo in casi eccezionali, è divenuto la regola da parte di questa azienda;

8) la ditta in oggetto trasporta a volte macchinari e altri materiali con carrelli adatti solo al trasporto dei vagoni, causando notevoli pericoli per la circolazione stradale, senza che la pubblica sicurezza e i vigili urbani reputino opportuno intervenire.

« Questa situazione causa un notevole malcontento tra le altre aziende operanti in questo settore le quali si vedranno costrette, se permanesse questo stato di cose, a diminuire il proprio personale per mancanza di lavoro.

« L'interrogante chiede ancora come mai né la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato, né il prefetto, né il questore di Milano interessati al problema dalla Federazione autotrasporti italiani hanno ritenuto opportuno prendere in esame il problema che pure interessa un notevole numero di aziende (circa 30) e di lavoratori (circa 1.000).

(3-03282)

« LONGONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali non è stato, fino ad oggi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo sulla riorganizzazione e decentramento dell'INPS, di cui agli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

e per sapere cosa si sta facendo per rimuovere gli ostacoli che, a distanza di 48 giorni dalla data della firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica, ancora si frappongono alla pubblicazione di esso.

(3-03283)

« POCETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se la gravissima affermazione con la quale nel *Telegiornale* della notte, di domenica 14 giugno 1970, sono state commentate alcune scene di ripresa televisiva delle operazioni elettorali che si sono svolte in quella giornata nell'Unione Sovietica, e secondo la quale gli elettori sovietici, in grandissima parte, esprimevano il loro voto (consistente in un " sì "

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1970

oppure in un "no" ad una lista unica e bloccata) prendendo la scheda dal presidente di seggio e riconsegnandola semplicemente piegata, "senza neppure entrare in cabina".

« Considerato che la libera espressione elettorale è la base irrinunciabile di ogni sistema di governo che possa — almeno apparentemente — essere dichiarato democratico, e considerato che un esercizio di voto elettorale attuato "senza neppure entrare in cabina" ricorda — almeno ai telespettatori italiani — sistemi già sperimentati e caratteristici del regime fascista, considerato quindi che il commento televisivo potrebbe essere un gravissimo insulto alla costituzione ed alla prassi di uno Stato straniero, l'interrogante chiede di sapere come mai la radio-televisione monopolio statale possa essersi lasciata andare a simili commenti, e chiede di sapere a chi debba essere attribuita tale responsabilità.

(3-03284)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e della sanità per sapere se risulta al vero la notizia secondo la quale la Procura della Repubblica di Siena, per incarico della Procura generale della corte d'appello di Firenze, avrebbe fatto richiedere nei giorni scorsi alla direzione dell'ospedale civile di S. M. dello scalo di Siena, gli elenchi dei medici ospedalieri e universitari, del personale infermieristico e dei servizi che avevano partecipato, o avrebbero partecipato, agli scioperi del settore nel periodo dal 1° al 20 giugno 1970; e in caso affermativo, per conoscere i motivi per i quali la suddetta richiesta è stata avanzata e, comunque, per sapere quali misure intendano adottare per

garantire a tutti i lavoratori la libera esplicazione del diritto costituzionale di sciopero.

(3-03285) « BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare perché l'integrazione comunitaria del prezzo dell'olio d'oliva prodotto nel 1969 venga corrisposta agli aventi diritto il più sollecitamente possibile.

« Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, a causa dell'assoluta inadeguatezza numerica del proprio personale che viene sottoposto ad un eccessivo lavoro straordinario compensato solo parzialmente e con molto ritardo, potranno completare l'istruzione delle pratiche relative soltanto a fine settembre 1970, in special modo nelle province maggiormente produttrici di olio d'oliva, come quelle di Bari e della Puglia. Al pagamento dell'integrazione si dovrebbe provvedere ad iniziare dal prossimo ottobre, a circa un anno di distanza dalla decorsa campagna olearia; per sapere, inoltre, se non ritengano, di fronte a tale grave situazione:

di dover disporre l'assunzione presso i predetti ispettorati di personale straordinario cottimista per l'istruzione in breve tempo delle pratiche relative all'integrazione di cui trattasi;

di disporre tempestivamente gli accrediti a favore dell'AIMA e quindi degli stessi ispettorati provinciali, delle somme occorrenti, in modo che l'integrazione possa essere pagata rapidamente senza ulteriori ritardi.

(3-03286)

« GIANNINI, MARRAS, ESPOSTO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO